Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 183

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 7 agosto 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 20 aprile 1939-XVII, n. 1086.

Modificazioni allo statuto della Regia Università di Genova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia Università di Genova, approvato con il R. decreto 7 ottobre 1926-IV, n. 2054 e modificato con il R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2846 e successivi;

Veduto lo statuto del Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Genova, approvato con Regio decreto 11 novembre 1930-IX, n. 1986 e modificato coi Regi decreti 20 settembre 1932-X, n. 1778 e 6 dicembre 1934-XIII, n. 2282;

Veduto il Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882 e 30 settembre 1938-XVI, n. 1652;

Veduto il R. decreto 20 febbraio 1936-XIV, n. 500, con cui il Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Genova è stato aggregato alla Regia Università della stessa sede come Facoltà;

Veduto l'art. 11 del R. decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono abrogate le norme ancora in vigore del Regio Istituto superiore di economia e commercio di Genova.

Art. 2.

Le norme dello statuto della Regia Università di Genova risultanti dai Regi decreti sopra indicati — salvo soltanto quelle riguardanti le Scuole di perfezionamento in medicina e chirurgia — sono abrogate e sono sostituite da quelle contenute nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, il Guardasigilli: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 411, *foglio* 101. — MANCINI

Statuto della Regia Università di Genova

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

L'Università di Genova comprende le seguenti Facoltà:

Facoltà di giurisprudenza;
Facoltà di economia e commercio;
Facoltà di lettere e filosofia;
Facoltà di medicina e chirurgia;
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Facoltà di farmacia;
Facoltà di ingegneria.

Art. 2.

Salvo le disposizioni speciali per le singole Facoltà, ogni insegnamento si esplica in almeno tre ore settimanali di lezioni, da tenersi in giorni distinti, non comprese le esercitazioni.

Art. 3.

I liberi docenti che intendono svolgere un corso libero debbono presentare il programma particolareggiato almeno un mese prima dell'inizio dell'anno accademico.

La Facoltà esamina e decide se il corso a titolo privato sia equipollente a un determinato corso ufficiale per l'estensione della materia, per il numero settimanale delle lezioni ed esercitazioni e per i mezzi sperimentali di osservazione e dimostrazione che il libero docente dia prova di possedere. In caso affermativo, la Facoltà può dichiarare pareggiato il corso, a sensi dell'art. 117, ultimo comma, del Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Art. 4.

Salvo che non sia disposto diversamente, gli insegnamenti di durata pluriennali, importano un unico esame alla fine del corso.

Art. 5.

I candidati agli esami di laurea devono presentare alla segreteria la dissertazione, in tre copie, e l'indicazione delle tesi orali almeno 20 giorni prima dell'inizio degli esami di laurea, salvo che non sia diversamente disposto dalle singole Facoltà.

Art. 6.

La dissertazione di laurea può essere dichiarata degna di stampa per deliberazione unanime della Commissione esaminatrice. Di tale deliberazione viene fatta menzione nel verbale dell'esame.

Art. 7.

Il Senato accademico può dichiarare non valido, agli effetti della iscrizione, il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

Facoltà di giurisprudenza.

Art. 8.

La Facoltà di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza e la laurea in scienze politiche.

Art. 9.

La durata del corso degli studi per la laurea in giurisprudenza è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto romano.
3. Filosofia del diritto.
4. Storia del diritto romano.
5. Storia del diritto italiano (biennale).
6. Economia politica corporativa.
7. Scienza delle finanze e diritto finanziario.
8. Diritto costituzionale.
9. Diritto ecclesiastico.
10. Diritto romano (biennale).
11. Diritto civile (biennale).
12. Diritto commerciale.
13. Diritto corporativo.
14. Diritto processuale civile.
15. Diritto internazionale.
16. Diritto amministrativo (biennale).
17. Diritto penale (biennale).
18. Procedura penale.

Sono insegnamenti complementari.

1. Statistica.
2. Demografia generale e demografia comparata delle razze.
3. Medicina legale e delle assicurazioni.
4. Diritto canonico.
5. Diritto privato comparato.
6. Diritto coloniale.
7. Diritto industriale.
8. Legislazione del lavoro.
9. Diritto marittimo.
10. Diritto aeronautico.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver eseguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 10.

Lo studente non può sostenere gli esami di diritto civile, di diritto commerciale, di diritto marittimo, di diritto aeronautico, di diritto processuale civile, di diritto privato comparato, di diritto industriale, di legislazione del lavoro ove non abbia superato l'esame di istituzioni di diritto privato, nè gli esami di diritto romano e di storia del diritto italiano ove non abbia superato gli esami di istituzioni di diritto romano e di storia del diritto romano; nè l'esame di scienza delle finanze e diritto finanziario ove non abbia superato quello di economia politica corporativa.

Art. 11.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze politiche è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Dottrina dello Stato.
2. Istituzioni di diritto privato.
3. Istituzioni di diritto pubblico.
4. Diritto amministrativo (biennale).
5. Diritto internazionale.
6. Diritto corporativo.
7. Diritto costituzionale italiano e comparato.
8. Storia moderna (biennale).
9. Storia e dottrina del Fascismo.
10. Storia delle dottrine politiche.
11. Storia e politica coloniale.
12. Storia dei trattati e politica internazionale.
13. Geografia politica ed economica.
14. Economia politica corporativa.
15. Politica economica e finanziaria.
16. Statistica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Filosofia del diritto.
2. Legislazione del lavoro.
3. Demografia generale e demografia comparata delle razze.
4. Sociologia.
5. Diritto pubblico romano.
6. Contabilità di Stato.
7. Storia e politica navale.
8. Storia delle dottrine economiche.
9. Geografia ed etnografia coloniale.

Lo studente nella scelta degli insegnamenti complementari deve valersi per due di essi di quelli indicati nell'elenco degli insegnamenti stessi, e per due può valersi di qualsiasi altro insegnamento, fondamentale o complementare, impartito nelle altre Facoltà dell'Ateneo; in quest'ultimo caso la scelta deve essere approvata dal Preside della Facoltà di giurisprudenza.

Lo studente è inoltre tenuto a seguire i corsi ed a sostenere le prove di esame in due lingue straniere moderne. Almeno una di esse deve essere la francese, l'inglese o la tedesca; per l'altra lingua è consentita la scelta fra quelle effettivamente insegnate nelle altre Facoltà dell'Ateneo.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguìto i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 12.

Lo studente non può sostenere gli esami di diritto internazionale, di dottrina dello Stato e di diritto corporativo, ove non abbia prima superato l'esame di istituzioni di diritto pubblico.

Art. 13.

Gli esami indicati come successivi possono darsi nella stessa sessione in cui si danno i propedeutici.

Art. 14.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, svolta su argomento strettamente attinente alla laurea cui si aspira, e nella esposizione orale e discussione di due argomenti su insegnamenti appartenenti a gruppi diversi da quello della dissertazione scritta.

Le materie si intendono a tale riguardo ripartite in quattro gruppi: diritto privato, diritto pubblico (comprendente anche la filosofia del diritto e la medicina legale); storia, economia.

Art. 15.

I laureati i quali, avendo conseguito una delle due lauree che la Facoltà conferisce, aspirino a conseguire la seconda, sono iscritti al quarto anno.

Art. 16.

E' annesso alla Facoltà di giurisprudenza l'istituto di esercitazioni, ordinato come seminario ai sensi dell'art. 23 del regolamento generale universitario.

L'istituto ha lo scopo di promuovere ed agevolare le ricerche scientifiche e le esercitazioni pratiche degli studenti in giurisprudenza.

Fanno parte dell'istituto i professori ufficiali degli insegnamenti impartiti nella Facoltà. Essi eleggono nel loro seno un direttore, che dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 17.

L'istituto è ripartito in sezioni corrispondenti ai singoli insegnamenti impartiti nella Facoltà.

Le lezioni possono essere riunite in gruppi secondo le affinità degli insegnamenti.

Art. 18.

Possono far parte dell'istituto quei liberi docenti che tengono un regolare corso di lezioni all'Università, quando per l'insegnamento da loro impartito manchi il professore ufficiale.

Art. 19.

I lavori dell'istituto si svolgono dal 1° novembre al 31 maggio.

Essi consistono in:

1) lezioni e conferenze tenute dagli insegnanti su argomenti speciali;

2) esercitazioni pratiche dirette dall'insegnante;

3) ricerche scientifiche sotto la guida dell'insegnante;

4) conferenze seguite da discussione presiedute dall'insegnante.

All'inizio di ogni anno accademico viene stabilito il piano e l'ordine delle esercitazioni.

Art. 20.

Ai lavori dell'istituto sono ammessi a partecipare gli studenti iscritti alla Facoltà di giurisprudenza della Regia Università di Genova ed i laureati da non oltre quattro anni.

Chi abbia frequentato con profitto, per un anno almeno, uno o più corsi dell'istituto, ottiene un attestato di profitto che deve essere sottoscritto dal direttore dell'istituto stesso e controfirmato dal Preside della Facoltà.

Art. 21.

Agli iscritti all'istituto possono essere imposti contributi speciali secondo deliberazioni da prendersi dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico, udito il collegio degli insegnanti.

Facoltà di economia e commercio.

Art. 22.

La Facoltà di economia e commercio conferisce la laurea in economia e commercio.

Art. 23.

La durata del corso degli studi per la laurea in economia e commercio è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto pubblico.
3. Diritto commerciale (biennale).
4. Matematica generale.
5. Matematica finanziaria (biennale).
6. Statistica (biennale).
7. Economia politica corporativa (biennale).
8. Diritto corporativo e diritto del lavoro.
9. Scienza delle finanze e diritto finanziario.
10. Economia e politica agraria.
11. Politica economica e finanziaria.
12. Storia economica.
13. Geografia economica (biennale).
14. Ragioneria generale ed applicata (biennale).
15. Tecnica bancaria e professionale.
16. Tecnica industriale e commerciale.
17. Merceologia.
18. Lingua francese o spagnola (triennale).
19. Lingua inglese o tedesca (triennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Diritto marittimo.
2. Diritto industriale.
3. Diritto amministrativo.
4. Diritto processuale civile.
5. Diritto internazionale.
6. Demografia generale e demografia comparata delle razze.
7. Legislazione bancaria.
8. Economia e finanza delle imprese di assicurazione.
9. Economia dei trasporti.
10. Economia e tecnica dell'armamento e della navigazione.
11. Tecnica commerciale dei prodotti agricoli.
12. Lingua araba.
13. Lingua ungherese.
14. Lingua russa.

Gl'insegnamenti di « diritto commerciale » e di « geografia economica » comportano un unico esame alla fine del corso biennale; per gli altri insegnamenti biennali è prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo corso considerare come propedeutico al secondo.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Art. 24.

Gli insegnamenti di istituzioni di diritto privato e di istituzioni di diritto pubblico sono considerati propedeutici a tutti gli altri insegnamenti di diritto.

L'economia politica corporativa è considerata propedeutica all'economia e politica agraria, alla storia economica, alla scienza delle finanze e diritto finanziario e alla politica economica e finanziaria.

La statistica è considerata propedeutica alla politica economica e finanziaria.

La matematica generale è considerata propedeutica alla matematica finanziaria.

La ragioneria generale ed applicata è considerata propedeutica a tutti gli insegnamenti di tecnica.

Per ciascuno dei gruppi sopraindicati debbono essere superati prima gli esami sugli insegnamenti propedeutici.

Art. 25.

L'insegnamento triennale delle lingue estere comporta per ciascuna una prova scritta ed una orale alla fine del triennio.

Alla prova orale non può essere ammesso chi abbia riportato meno di diciotto trentesimi nella prova scritta. Il voto di approvazione assegnato alla prova scritta dà diritto a presentarsi alla prova orale soltanto nella stessa sessione.

Art. 26.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta e di due tesi da esporre oralmente.

La dissertazione scritta, deve vertere su argomento relativo ad una delle discipline del corso.

Le dissertazioni e le tesi orali devono vertere su argomenti appartenenti a gruppi diversi di materie. A tale fine le materie s'intendono ripartite in tre gruppi:

1) Tecnico:

Ragioneria generale ed applicata.
Tecnica bancaria e professionale.
Tecnica industriale e commerciale.
Economia e tecnica dell'armamento e della navigazione.
Tecnica commerciale dei prodotti agricoli.
Merceologia.
Matematica generale.
Matematica finanziaria.
Economia e finanza delle imprese di assicurazione.

2) Giuridico:

Istituzioni di diritto privato.
Istituzioni di diritto pubblico.
Diritto commerciale.
Diritto corporativo e diritto del lavoro.
Diritto marittimo.
Diritto industriale.
Diritto amministrativo.
Diritto processuale civile.
Diritto internazionale.
Legislazione bancaria.

3) Economico:

Economia politica corporativa.
Economia e politica agraria.
Statistica.
Scienza delle finanze.
Diritto finanziario.
Politica economica e finanziaria.
Geografia economica.
Storia economica.
Demografia generale e demografia comparata delle razze.
Economia dei trasporti.

Art. 27.

Presso la Facoltà funzionano i laboratori di:

Economia, statistica e finanza.
Geografia economica.
Matematica.
Merceologia.
Studi aziendali.
Tecnica commerciale.

Nei laboratori si svolgono opportune esercitazioni relative ai corsi d'insegnamento, viene integrata la cultura tecnica ed economica dei giovani i quali vengono così addestrati al lavoro scientifico autonomo.

Art. 28.

Ogni biennio gli studenti del 3° e 4° anno compiono un viaggio d'istruzione preferibilmente all'estero ed in periodo di vacanze, con la guida dei professori.

Gli studenti che domandano di partecipare al viaggio devono contribuire alle spese relative nella misura che viene determinata, volta per volta, dalle autorità accademiche.

Facoltà di lettere e filosofia.

Art. 29.

La Facoltà di lettere e filosofia conferisce la laurea in lettere, la laurea in filosofia e la laurea in geografia.

Art. 30.

La durata del corso degli studi per la laurea in lettere è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Il corso di studi si distingue in due indirizzi: classico e moderno.

Sono insegnamenti fondamentali comuni:

1. Letteratura italiana.
2. Letteratura latina.
3. Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana).
4. Geografia.
5. Filosofia (con facoltà di scelta fra gli insegnamenti di filosofia teoretica, filosofia morale, storia della filosofia, pedagogia).

Sono insegnamenti fondamentali per l'indirizzo classico:

1. Letteratura greca.
2. Storia greca.
3. Glottologia.
4. Archeologia e storia dell'arte greca e romana.

Sono insegnamenti fondamentali per l'indirizzo moderno:

1. Filologia romanza.
2. Storia medioevale.
3. Storia moderna.
4. Storia dell'arte medioevale e moderna.

Sono insegnamenti complementari:

1. Filologia greco-latina.
2. Grammatica greca e latina.
3. Storia comparata delle lingue classiche.
4. Antichità greche e romane.
5. Storia del Risorgimento.
6. Sanscrito.
7. Paleografia e diplomatica.
8. Lingua e letteratura francese.
9. Lingua e letteratura tedesca.
10. Lingua e letteratura inglese.
11. Lingua e letteratura spagnola.
12. Lingua e letteratura portoghese.
13. Biblioteconomia e bibliografia.
14. Uno degli insegnamenti filosofici che non sia stato prescelto come fondamentale.

Lo studente deve seguire i corsi e sostenere gli esami negli insegnamenti fondamentali comuni ed in quelli dell'indirizzo prescelto; lo studente deve inoltre prendere iscrizione e sostenere gli esami in altre 8 discipline da lui scelte fra le fondamentali dell'indirizzo diverso da quello che egli segue e fra le discipline complementari.

Due degli insegnamenti complementari possono essere sostituiti dallo studente con due discipline di altri corsi di studi della stessa o di diversa Facoltà dell'Ateneo.

Tre degli insegnamenti fondamentali o complementari, debbono essere seguiti per un biennio; può però lo studente seguire per un biennio anche uno o due insegnamenti in più, ed in tal caso può ridurre rispettivamente di uno o due gli altri insegnamenti che deve scegliere.

Lo studente deve superare una prova scritta di traduzione latina.

L'insegnamento di « archeologia e storia dell'arte greca e romana » può essere scisso in due insegnamenti di « archeologia e storia dell'arte greca » e di « archeologia e storia dell'arte romana » e così l'insegnamento di « storia dell'arte medioevale e moderna » sdoppiato nei due insegnamenti di « storia dell'arte medioevale » e di « storia dell'arte moderna ».

Gli esami biennali comportano due esami annuali.

Il Preside sentita, ove lo ritenga, la Facoltà, deve controllare i piani di studio presentati dagli studenti per il loro coordinamento ed approvarli prima che siano resi definitivi.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali comuni e dell'indirizzo da lui scelto ed in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di studi approvato dal Preside della Facoltà.

Art. 31.

La durata del corso degli studi per la laurea in filosofia è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Letteratura italiana.
2. Letteratura latina.
3. Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana).
4. Storia medioevale.
5. Storia moderna.
6. Storia della filosofia (biennale).
7. Filosofia teoretica (biennale).
8. Filosofia morale (biennale).
9. Pedagogia.
10. Un insegnamento scelto fra i seguenti: psicologia o una delle discipline biologiche, fisiche, chimiche o matematiche.

Sono insegnamenti complementari:

1. Filosofia del diritto.
2. Storia delle religioni.
3. Storia del Cristianesimo.
4. Storia della pedagogia italiana.
5. Piscologia.
6. Storia del Risorgimento.
7. Storia del diritto italiano.
8. Storia delle dottrine politiche.
9. Storia delle dottrine economiche.
10. Letteratura greca.
11. Biologia delle razze umane.

Gli insegnamenti biennali comportano due esami annuali.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in sei da lui scelti fra i complementari previa approvazione del Preside della Facoltà.

Art. 32.

La durata del corso degli studi per la laurea in geografia è di due anni.

E titolo di ammissione:

a) primo biennio della laurea in lettere, con obbligo di aver superato gli esami negli insegnamenti fondamentali consigliati, compresi in ogni caso i seguenti: storia greca, ovvero storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana), e storia medioevale ovvero storia moderna;

b) primo biennio di una delle lauree in scienze naturali, scienze biologiche e scienze geologiche, con obbligo di aver superato gli esami negli insegnamenti fondamentali consigliati, e in ogni caso gli esami di botanica, zoologia, mineralogia;

c) primo biennio della laurea in scienze politiche, con obbligo di aver superato gli esami negli insegnamenti fondamentali consigliati, compresi in ogni caso i seguenti: storia moderna, storia e politica coloniale, statistica;

d) primo biennio della laurea in economia e commercio, con obbligo di aver superato gli esami negli insegnamenti fondamentali consigliati, compresi in ogni caso i seguenti: storia economica, statistica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Geografia (biennale).
2. Geografia fisica.
3. Geografia politica ed economica.
4. Geologia.
5. Antropologia.
6. Etnologia.

Sono insegnamenti complementari:

1. Fisica terrestre.
2. Astronomia.
3. Geodesia e topografia.
4. Oceanografia.
5. Geografia ed etnografia dell'Africa Italiana.
6. Geografia storica.
7. Storia delle esplorazioni geografiche.
8. Storia dei trattati e politica internazionale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Lo studente deve inoltre superare una prova attestante la conoscenza di due lingue straniere moderne a sua scelta.

Art. 33.

La Facoltà ha i seguenti lettorati:

Lingua francese.
Lingua tedesca.
Lingua inglese.
Lingua spagnola.
Lingua portoghese.

I lettori sono designati al Rettore dalla Facoltà su proposta degli insegnanti di lettere moderne.

Art. 34.

Gl'insegnamenti di « storia greca » e di « storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) » e di « storia medioevale » e di « storia moderna » sono tenuti alternativamente. Ogni anno nel manifesto degli studi sarà indicato il corso che sarà impartito.

Art. 35.

Il laureato in filosofia può ottenere l'iscrizione al 3° anno del corso per la laurea in lettere, con l'obbligo di superare, per accedere all'esame di laurea i seguenti esami:

Letteratura italiana - letteratura latina - geografia e rispettivamente: per l'indirizzo classico:

Letteratura greca (biennale - annuale se il laureato ha già superato un esame annuale di letteratura greca, durante il corso di laurea in filosofia).
Storia greca
Archeologia
Glottologia
Una materia a scelta (due se la letteratura greca è annuale) in cui non si sia ancor dato esame agli effetti della laurea in filosofia.
Lingua e letteratura tedesca

Per l'indirizzo moderno

Filologia romanza.
Storia dell'arte.
Glottologia.
Due letterature moderne a scelta.
Due materie a scelta.

Il laureato deve inoltre superare una prova di traduzione latina.

Art. 36.

Il laureato in lettere può ottenere l'iscrizione al 3° anno del corso per la laurea in filosofia con l'obbligo di superare, per accedere all'esame di laurea, i seguenti esami:

Storia della filosofia
Filosofia teoretica
Filosofia morale
Pedagogia
} biennali, annuale la filosofia in cui il laureato abbia già superato un esame durante il corso per la laurea in lettere.

Un insegnamento scelto fra i seguenti: psicologia, oppure una delle materie biologiche, fisiche, matematiche.
Due materie a scelta, nelle quali non abbia dato ancora esami agli effetti della laurea in lettere.
Qualora il laureato abbia già sostenuto, durante il corso di laurea in lettere l'esame annuale in un'altra delle tre materie biennali darà anche per questa materia un esame annuale e sarà tenuto a seguire un terzo insegnamento complementare.

Art. 37.

Il laureato in giurisprudenza può ottenere l'iscrizione al 3° anno del corso per la laurea in lettere, con l'obbligo, per l'ammissione all'esame di laurea, di superare gli esami in:
tutte le materie fondamentali comuni ai due indirizzi classico e moderno;
tutte le materie fondamentali dell'indirizzo scelto;
una materia a scelta fra quelle contemplate dall'indirizzo stesso;
letteratura italiana, e letteratura latina debbono essere seguite per due anni.
Inoltre il laureato deve superare, qualunque sia l'indirizzo prescelto, una prova scritta di traduzione latina.

Art. 38.

Il laureato in giurisprudenza può ottenere l'iscrizione al 3° anno di corso per la laurea in filosofia, con l'obbligo di superare, per accedere all'esame di laurea, i seguenti esami:

Storia della filosofia
Filosofia teoretica
Filosofia morale
} due biennali e uno annuale
Pedagogia
Letteratura italiana
Letteratura latina
Storia romana
Storia medioevale
Storia moderna
Un insegnamento scelto fra le discipline biologiche, fisiche, chimiche o matematiche, oppure l'insegnamento di psicologia.

Art. 39.

Il laureato in geografia può ottenere l'iscrizione al 3° anno del corso di laurea in lettere superando gli esami di tutte le materie fondamentali dell'indirizzo prescelto che non abbia ancor sostenuti nel corso di laurea in geografia, avvertendo che gli esami di letteratura italiana e letteratura latina debbono essere biennali. Sosterrà inoltre l'esame in due materie complementari dell'indirizzo scelto e una prova scritta di traduzione latina.

Art. 40.

Il laureato in geografia può ottenere l'iscrizione al 3° anno di corso di laurea in filosofia, superando gli esami in tutte le materie fondamentali di detto corso che non abbia ancor sostenuto nel corso di laurea in geografia, avvertendo che gli esami di due filosofie, a scelta tra storia della filosofia, filosofia teoretica, e filosofia morale debbono essere biennali. Sosterrà inoltre l'esame in due materie complementari a scelta.

Art. 41.

Qualunque sia il numero degli esami già sostenuti dai laureati di cui agli articoli 35, 36, 37, 38, 39, 40 durante il precedente corso di laurea, agli effetti del nuovo corso di laurea a cui si iscrivono, essi sono tenuti a prendere l'iscrizione e a sostenere l'esame in non meno di sei materie se laureati in giurisprudenza o in geografia (non provenienti dal 1° biennio del corso di laurea in lettere) e non meno di quattro materie se laureati in lettere o filosofia o in geografia (provenienti dal 1° biennio del corso di laurea in lettere).

Art. 42.

Gl'insegnamenti della Facoltà sono impartiti mediante lezioni cattedratiche, esercitazioni e colloqui di carattere scientifico.
I lettori svolgono esercitazioni secondo i programmi dettati di anno in anno dai titolari dei rispettivi insegnamenti.
Per le esercitazioni e i colloqui gli insegnanti possono, sotto la loro responsabilità, valersi di assistenti volontari.

Art. 43.

L'esame di laurea in lettere consiste nella discussione pubblica di una dissertazione scritta svolta dal candidato in uno degli insegnamenti di cui all'art. 30, esclusi però quelli filosofici.

Art. 44.

L'esame di laurea in filosofia, consiste nella discussione pubblica di una dissertazione scritta, svolta dal candidato in uno degli insegnamenti di cui all'art. 31, escluse però le letterature.

Art. 45.

L'esame di laurea in geografia consiste nella discussione di una dissertazione scritta, svolta dal candidato in uno degli insegnamenti di cui all'art. 32 in rapporto sempre al carattere speciale della laurea stessa.

Art. 46.

Sulla dissertazione di laurea riferiscono tre relatori designati dal Preside.

La commissione esaminatrice può non ammettere alla discussione la dissertazione che, per giudizio motivato dei relatori, non risulti degna di essere presa in considerazione.

Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 47.

La Facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in medicina e chirurgia.

Art. 48.

La durata del corso degli studi per la laurea in medicina e chirurgia è di sei anni, divisi in tre bienni.

E titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

Primo biennio:

1. Chimica.
2. Fisica.
3. Biologia e zoologia generale - compresa la genetica e la biologia delle razze.
4. Anatomia umana normale (biennale).
5. Fisiologia umana (biennale - al 2° e al 3° anno).
6. Patologia generale (biennale - al 2° e al 3° anno).

Secondo biennio:

7. Farmacologia.
8. Patologia speciale medica e metodologia clinica (biennale).
9. Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (biennale).
10. Anatomia ed istologia patologica (biennale - al 4° e al 5° anno).
11. Clinica otorinolaringoiatrica (semestrale).

Terzo biennio:

12. Clinica medica generale e terapia medica (biennale).
13. Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (biennale).
14. Clinica pediatrica.
15. Clinica ostetrica e ginecologica.
16. Igiene.
17. Medicina legale e delle assicurazioni.
18. Clinica delle malattie nervose e mentali (semestrale).
19. Clinica dermosifilopatica (semestrale).
20. Clinica oculistica (semestrale).
21. Clinica odontoiatrica (semestrale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica biologica.
2. Istologia ed embriologia generale.
3. Biologia delle razze umane.
4. Scienza dell'ortogenesi.
5. Malattie infettive.
6. Radiologia.
7. Clinica ortopedica.
8. Anatomia chirurgica e corso di operazioni.

Le esercitazioni pratiche nelle discipline fondamentali sono obbligatorie per tutti gli studenti; le esercitazioni nelle discipline complementari sono obbligatorie, invece, solo per gli studenti che seguono i corsi relativi.

Per ottenere l'iscrizione al 3° ed al 5° anno lo studente deve avere seguito gli insegnamenti fondamentali prescritti rispettivamente per il primo e per il secondo biennio e superato i relativi esami.

Gli esami di « fisiologia umana » e di « patologia generale » debbono essere superati prima di sostenere quelli di « patologia speciale medica » e di « patologia speciale chirurgica ».

L'esame di « fisiologia umana » deve comprendere anche nozioni di « chimica biologica ».

Per l'insegnamento di « anatomia ed istologia patologica » è prescritto, alla fine del 4° anno, un colloquio sulle « istituzioni » e sulla « istologia patologica », ed un esame su tutta la materia alla fine del 5° anno; lo studente che non abbia superato questo esame non può essere ammesso a sostenere gli esami nelle discipline del 6° anno.

Lo studente deve includere l'insegnamento di « clinica ortopedica » fra i complementari che occorrono a completare il numero di quelli richiesti per conseguire la laurea.

Per gli insegnamenti complementari è prescritto un corso semestrale; essi vengono ripartiti nei vari anni di corso con il manifesto annuale degli studi.

Gli insegnamenti delle cliniche speciale, a corso semestrale, e quelli complementari, pure a corso semestrale, devono essere impartiti in non meno di 25 lezioni; gli studenti vi possono essere ammessi in due turni.

L'insegnamento delle cliniche medica, chirurgica ed ostetrico-ginecologica deve essere completato da un tirocinio pratico continuativo di almeno sei mesi, in istituti ospedalieri, da iniziare dopo la chiusura dei corsi d'insegnamento del 6° anno e da compiere prima che i giovani si presentino a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari, e deve avere inoltre seguito le prescritte esercitazioni pratiche e cliniche.

Art. 49.

Tutti gl'insegnamenti devono essere dimostrativi, salvo condizioni speciali riconosciute dalla Facoltà, e si debbono associare ad esercitazioni pratiche.

Art. 50.

Gli esami di profitto sono orali e con prove pratiche secondo la natura dell'insegnamento.

Art. 51.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta e nell'esposizione orale e discussione di due fra tre temi tratti da diversi insegnamenti a scelta del candidato.

La Commissione esaminatrice delibera sull'approvazione e successivamente, in caso affermativo, determina la votazione da assegnare al candidato.

Nella votazione è tenuto conto, su relazioni del Preside e dei professori da lui delegati, di eventuali lavori clinici o sperimentali originali del candidato.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 52.

La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, conferisce le lauree:

in chimica;

in chimica industriale;

in fisica;
in scienze matematiche
in matematica e fisica
in scienze naturali.

E' inoltre annesso alla Facoltà il biennio propedeutico agli studi d'ingegneria.

Art. 53.

La durata del corso degli studi per la laurea in chimica è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica analitica.
4. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).
5. Chimica fisica con esercitazioni (biennale).
6. Istituzioni di matematiche.
7. Fisica sperimentale (biennale).
8. Mineralogia.
9. Preparazioni chimiche.
10. Esercitazioni di chimica analitica qualitativa.
11. Esercitazioni di chimica analitica quantitativa.
12. Esercitazioni di fisica (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica applicata.
2. Chimica industriale.
3. Chimica bromatologica.
4. Chimica biologica.
5. Biochimica applicata.
6. Chimica agraria.
7. Metallurgia e metallografia.
8. Elettrochimica.
9. Chimica di guerra.
10. Impianti industriali chimici.
11. Fisica superiore.
12. Fisica teorica.
13. Fisica tecnica.
14. Zoologia generale.
15. Botanica.
16. Fisiologia generale.
17. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
18. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
19. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica.
20. Disegno.

I due insegnamenti complementari di « analisi matematica » e di « geometria » possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di « istituzioni di matematiche ».

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio; le « esercitazioni di fisica » (biennali) importano l'esame alla fine di ogni anno.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.

L'insegnamento di « zoologia generale » può essere comune con quello di « biologia e zoologia generale » della laurea in medicina e chirurgia.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in sei da lui scelti fra i complementari.

Art. 54.

La durata del corso degli studi per la laurea in chimica industriale è di cinque anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica industriale (biennale).
4. Chimica analitica.
5. Chimica fisica con esercitazioni (biennale).
6. Tecnologie chimico-agrarie.
7. Impianti industriali chimici.
8. Istituzioni di matematiche.
9. Fisica sperimentale (biennale).
10. Fisica tecnica.
11. Mineralogia.
12. Preparazioni chimiche.
13. Esercitazioni di chimica analitica qualitativa.
14. Esercitazioni di chimica analitica quantitativa.
15. Esercitazioni di fisica (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica.
4. Chimica applicata.
5. Chimica farmaceutica e tossicologica.
6. Chimica biologica.
7. Chimica agraria.
8. Metallurgia e metallografia.
9. Elettrochimica.
10. Fisica superiore.
11. Fisica teorica.
12. Elettrotecnica.
13. Misure elettriche.
14. Fisiologia generale.
15. Geologia.
16. Disegno.
17. Materie giuridiche ed economiche.

I due insegnamenti complementari di « analisi matematica » e di « geometria » possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di « istituzioni di matematiche ».

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio; le « esercitazioni di fisica » (biennali) importano l'esame alla fine di ogni anno.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in otto da lui scelti fra i complementari.

Art. 55.

La durata del corso degli studi per la laurea in fisica è di quattro anni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica e infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Analisi superiore.
4. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica.
5. Fisica sperimentale (biennale).
6. Esercitazioni di fisica sperimentale (triennale).
7. Fisica matematica.
8. Fisica teorica.

9. Fisica superiore.
10. Chimica fisica.
11. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
12. Preparazioni chimiche.

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica organica.
2. Fisica tecnica.
3. Elettrotecnica.
4. Astronomia.
5. Mineralogia.
6. Geodesia.
7. Fisica terrestre.

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio; le « esercitazioni di fisica sperimentale » (triennali) importano un esame alla fine di ogni anno.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Art. 56.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze matematiche è di quattro anni.

E titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno (biennale).
3. Analisi superiore.
4. Geometria superiore.
5. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
6. Fisica sperimentale - con esercitazioni (biennale).
7. Fisica matematica.
8. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Matematiche complementari.
2. Teoria delle funzioni.
3. Fisica teorica.
4. Fisica superiore.
5. Astronomia.
6. Geodesia.

Gli insegnamenti biennali di « analisi matematica » e di « geometria analitica » importano ciascuno due esami distinti.

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio, mentre le relative « esercitazioni » importano l'esame alla fine di ogni anno.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 57.

La durata del corso degli studi per la laurea in matematica e fisica è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno (biennale).
3. Analisi superiore.
4. Matematiche complementari.
5. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
6. Fisica sperimentale con esercitazioni (biennale).
7. Fisica teorica.
8. Fisica superiore.
9. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Teoria delle funzioni.
2. Geometria superiore.
3. Fisica matematica.
4. Fisica tecnica.
5. Fisica terrestre.
6. Elettrotecnica.
7. Astronomia.
8. Geodesia.
9. Mineralogia.

Per gli insegnamenti di « analisi matematica », di « geometria analitica e geometria descrittiva » e di « fisica sperimentale » e le relative « esercitazioni » valgono le norme stabilite per la laurea in scienze matematiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 58.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze naturali è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di matematiche.
2. Fisica.
3. Chimica generale ed inorganica.
4. Chimica organica.
5. Mineralogia.
6. Geologia.
7. Geografia.
8. Botanica (biennale).
9. Zoologia (biennale).
10. Anatomia comparata.
11. Anatomia umana.
12. Fisiologia generale (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica fisica.
2. Biologia generale.
3. Istologia ed embriologia.
4. Chimica biologica.
5. Antropologia.
6. Etnologia.
7. Idrobiologia e pescicoltura.
8. Fisiologia vegetale.
9. Patologia vegetale.
10. Geografia fisica.
11. Fisica terrestre e climatologia.
12. Oceanografia.
13. Igiene.

Gli insegnamenti biennali di « botanica » e di « zoologia » comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 59.

Titolo di ammissione per il biennio propedeutico agli studi di ingegneria è il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e descrittiva con disegno (biennale).
3. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
4. Fisica sperimentale - con esercitazioni (biennale).
5. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
6. Disegno (biennale).
7. Mineralogia e geologia.

Per l'insegnamento di « analisi matematica », per quello di « geometria » e per quello di « fisica sperimentale » e relative esercitazioni valgono le norme stabilite per la laurea in scienze matematiche.

Alla fine del corso biennale di studi propedeutici lo studente deve superare una prova attestante la conoscenza di due lingue straniere moderne a sua scelta.

Art. 60.

Gli insegnamenti della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali vengono impartiti mediante lezioni teoriche, mediante esercitazioni orali, o scritte, o grafiche, o pratiche, e mediante gite di istruzione.

Gli insegnamenti di chimica industriale, chimica farmaceutica e tossicologica, zoologia, botanica e disegno importano un esame alla fine di ciascun anno di corso.

Art. 61.

Per gli esami devono osservarsi le seguenti precedenze:

Per la laurea in chimica gli insegnamenti di chimica generale ed inorganica, di chimica organica, di istituzioni di matematiche, di fisica sperimentale e di mineralogia devono precedere quelli di chimica analitica, di chimica farmaceutica e tossicologica e di chimica fisica.

Per la laurea in chimica industriale gli insegnamenti di chimica generale ed inorganica, di chimica organica, di istituzioni di matematiche, di fisica sperimentale e di mineralogia devono precedere quelli di chimica industriale, di chimica analitica, di chimica fisica, di tecnologie chimico-agrarie e di impianti industriali chimici.

Per la laurea in fisica gli insegnamenti di analisi matematica (algebrica ed infinitesimale), di geometria analitica con elementi di proiettiva, di meccanica razionale con elementi di statica grafica, di fisica sperimentale e di chimica generale ed inorganica con elementi di organica devono precedere quelli di analisi superiore, di fisica matematica, di fisica teorica, di fisica superiore e di chimica fisica.

Per laurea in scienze matematiche gli insegnamenti di analisi matematica (algebrica ed infinitesimale), di geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno, di meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno, di fisica sperimentale e di chimica generale ed inorganica con elementi di organica devono precedere quelli di analisi superiore, di geometria superiore e di fisica matematica.

Per la laurea in matematica e fisica gli insegnamenti di analisi matematica (algebrica ed infinitesimale), di geometria analitica con elementi di proiettiva di meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno, di fisica sperimentale e di chimica generale ed inorganica con elementi di organica devono precedere quelli di analisi superiore, di geometria superiore, di matematiche complementari, di fisica teorica, di fisica superiore e di astronomia.

Per la laurea in scienze naturali gli insegnamenti di istituzioni di matematiche, di fisica, di chimica generale ed inorganica, di chimica organica, di mineralogia, di botanica e di zoologia devono precedere quelli di geologia, di geografia, di anatomia comparata, di anatomia umana e di fisiologia generale.

In tutti i casi l'insegnamento di analisi algebrica deve precedere l'analisi infinitesimale ed entrambi devono precedere la meccanica razionale; l'insegnamento di geometria analitica con elementi di proiettiva deve precedere quello di geometria descrittiva con disegno.

Art. 62.

Gli esami su corsi propedeutici ad altri debbono essere superati in precedenza, sia pure nella medesima sessione.

Art. 63.

Lo studente può ottenere il passaggio da uno ad altro corso di studi alle condizioni che sono indicate, caso per caso, dal Consiglio di Facoltà.

Art. 64.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta dal candidato in tema riferentesi a uno degli insegnamenti fondamentali o complementari, propri della laurea cui egli aspira, e su almeno due altri argomenti scelti dalla Commissione esaminatrice fra tre presentati dal candidato insieme con la dissertazione, e riferentisi a materie diverse fra loro e da quella in cui fu compilata la dissertazione scritta. Argomenti che siano stati svolti nel corso di qualche insegnamento non possono essere presentati per la dissertazione orale dello esame di laurea.

Per la laurea in matematica e fisica almeno due dei tre argomenti di cui al comma precedente devono essere scelti nel gruppo d'insegnamento diverso da quello in cui fu compilata la dissertazione scritta; a tale effetto gl'insegnamenti del corso s'intendono ripartiti nei due gruppi seguenti:

Gruppo matematico:

Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale).
Geometria analitica con elementi di proiettiva.
Analisi superiore.
Geometria superiore.
Matematiche complementari.
Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.

Gruppo fisico:

Fisica sperimentale.
Fisica teorica.
Fisica superiore.
Astronomia.
Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Fisica matematica.
Fisica tecnica.
Fisica terrestre.
Elettrotecnica.
Geodesia.
Mineralogia.

La Facoltà può decidere che i candidati all'esame di laurea vengano sottoposti anche ad una prova pratica.

Facoltà di farmacia.

Art. 65.

La Facoltà di farmacia conferisce la laurea in farmacia.

Art. 66.

La durata del corso degli studi per la laurea in farmacia è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).
4. Esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (triennale).
5. Chimica biologica.
6. Fisica.
7. Farmacologia e farmacognosia.
8. Anatomia umana.
9. Fisiologia generale (biennale).
10. Botanica farmaceutica.
11. Tecnica e legislazione farmaceutica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica fisica.
2. Chimica bromatologica.
3. Biochimica applicata.
4. Chimica di guerra.
5. Zoologia generale.
6. Igiene.
7. Mineralogia.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quattro almeno da lui scelti fra i complementari ed inoltre deve aver compiuto durante il 3° e 4° anno, un periodo semestrale di pratica presso una farmacia autorizzata.

Art. 67.

Gl'insegnamenti vengono impartiti mediante lezioni teoriche, esercitazioni orali e pratiche.

Inoltre possono annualmente organizzarsi gite e viaggi d'istruzione.

Nel manifesto annuale la Facoltà indica le esercitazioni che ritiene opportune annettere ai singoli insegnamenti.

Tali esercitazioni nei riguardi dell'iscrizione, della frequenza e degli esami devono considerarsi parte integrante dei corsi, cui sono annesse.

Art. 68.

Lo studente non può prendere iscrizione all'insegnamento di chimica organica se non ha frequentato quello di chimica generale ed inorganica, nè all'insegnamento di chimica farmaceutica e tossicologica se non ha frequentato i primi due.

Analoghe precedenze debbono essere osservate rispettivamente per gli esami dei precedenti insegnamenti.

Lo studente che fra i corsi complementari scelga la chimica bromatologica deve iscriversi ad esso nel secondo biennio e può sostenerne l'esame solo quando abbia superati quelli di chimica generale ed inorganica e di chimica organica.

Art. 69.

L'insegnamento triennale di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica importa, oltre all'esame alla fine del biennio, una prova pratica alla fine di ogni anno.

L'insegnamento di chimica farmaceutica e tossicologica importa un esame alla fine di ogni anno.

Art. 70.

Il periodo di pratica professionale si compie di regola presso le farmacie degli Ospedali civili di Genova o di altri grandi Ospedali, ed anche presso farmacie private specificatamente autorizzate. Il compimento della pratica deve risultare da un attestato del direttore della farmacia all'uopo frequentata.

Art. 71.

Per il conseguimento della laurea in farmacia lo studente deve presentare una dissertazione scritta su un argomento scelto nell'ambito delle discipline fondamentali e complementari della Facoltà e il titolo di tre argomenti scelti in materie diverse fra loro e da quella su cui verte la dissertazione. Deve sostenere una prova pratica, a carattere eliminatorio, su temi scelti dal Consiglio di Facoltà nelle materie di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica, botanica farmaceutica, farmacologia e farmacognosia, tecnica e legislazione farmaceutica.

L'esame finale consiste nella discussione di una dissertazione e di due argomenti scelti dalla commissione esaminatrice fra i tre proposti dal candidato ed è completato con interrogazioni intorno all'oggetto delle prove pratiche.

Art. 72.

I diplomati in farmacia o laureati delle Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali, medicina e chirurgia, ingegneria, medicina veterinaria, scienze agrarie, e coloro che provengono dalle Regie accademie navali, d'artiglieria e genio e d'aeronautica, che aspirino al conseguimento della laurea in farmacia, possono ottenere un abbreviamento del corso.

La Facoltà, caso per caso, considerati gli studi compiuti e gli esami teorici e pratici superati, determina un piano di studi integrativo e stabilisce l'anno in cui possono essere ammessi.

In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica.

Art. 73.

Il titolare dell'insegnamento di chimica farmaceutica e tossicologica, quando sia professore di ruolo, è considerato per tutti gli effetti legali come appartenente alla Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali, oltre che alla Facoltà di farmacia.

Facoltà d'ingegneria.

Art. 74.

Presso la Facoltà d'ingegneria si segue il triennio di studi di applicazione distinto in tre sezioni che danno adito rispettivamente alle seguenti lauree:

in ingegneria civile (sottosezioni: edile, idraulica, trasporti);

in ingegneria industriale (sottosezioni: meccanica, elettrotecnica, chimica);
ingegneria navale e meccanica.

Art. 75.

Per ottenere l'iscrizione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici e deve inoltre aver superato una prova attestante la conoscenza di due lingue straniere moderne a sua scelta.

Art. 76.

Gl'insegnamenti della Facoltà d'ingegneria sono i seguenti:
Fondamentali comuni a tutte le sezioni:

1. Scienza delle costruzioni.
2. Meccanica applicata alle macchine.
3. Fisica tecnica.
4. Chimica applicata.
5. Topografia con elementi di geodesia.
6. Architettura tecnica.
7. Idraulica.
8. Elettrotecnica.
9. Macchine.
10. Tecnologie generali.
11. Materie giuridiche ed economiche.

Complementari comuni a tutte le sezioni:

1. Architettura e composizione architettonica.
2. Tecnica urbanistica.
3. Costruzioni stradali e ferroviarie.
4. Tecnica ed economia dei trasporti.
5. Costruzioni di ponti.
6. Costruzioni in legno, ferro e cemento armato.
7. Costruzioni idrauliche.
8. Impianti speciali idraulici.
9. Igiene applicata all'ingegneria.
10. Estimo civile e rurale.
11. Costruzione di macchine.
12. Disegno di macchine e progetti.
13. Tecnologie speciali.
14. Misure elettriche.
15. Impianti industriali meccanici.
16. Impianti industriali elettrici.
17. Impianti industriali chimici.
18. Costruzione di macchine elettriche.
19. Trazione elettrica.
20. Comunicazioni elettriche.
21. Radiotecnica.
22. Chimica fisica.
23. Metallurgia e metallografia.
24. Chimica industriale.
25. Chimica analitica.
26. Elettrochimica.
27. Chimica agraria.
28. Geologia applicata.
29. Costruzioni aeronautiche.
30. Attrezzatura e strumenti di bordo.
31. Architettura navale.
32. Costruzioni navali mercantili.
33. Costruzioni navali militari.
34. Macchine marine.

Per ciascuna sezione o sottosezione sono prescritti, oltre agli undici insegnamenti fondamentali comuni, i seguenti insegnamenti fondamentali e, nel numero minimo indicato per ogni sezione, quelli complementari che lo studente deve scegliere nell'elenco di questi insegnamenti.

A) Per la sezione d'ingegneria civile:

Insegnamenti fondamentali:

12. Costruzioni in legno, ferro e cemento armato.
13. Estimo civile e rurale.
14. Costruzioni stradali e ferroviarie.

a) sottosezione edile:

15. Architettura e composizione architettonica.
16. Tecnica urbanistica.

b) sottosezione idraulica:

15. Costruzioni idrauliche.
16. Impianti speciali idraulici.

c) sottosezione trasporti:

15. Costruzioni di ponti.
16. Tecnica ed economia dei trasporti.

Insegnamenti complementari: due.

B) Per la sezione di ingegneria industriale:

Insegnamenti fondamentali:

12. Costruzione di macchine.
13. Chimica industriale.

a) sottosezione meccanica:

14. Impianti industriali meccanici.
15. Disegno di macchine e progetti.

b) sottosezione elettrotecnica:

14. Impianti industriali elettrici.
15. Costruzione di macchine elettriche.

c) sottosezione chimica:

14. Impianti industriali chimici.
15. Chimica fisica.

Insegnamenti complementari: sei.

C) Per la sezione d'ingegneria navale e meccanica:

Insegnamenti fondamentali:

12. Architettura navale.
13. Costruzioni navali mercantili.
14. Costruzioni navali militari.
15. Macchine marine.

Insegnamenti complementari: tre.

Sono biennali i seguenti insegnamenti:

a) per la sottosezione meccanica: macchine;

b) per la sottosezione elettrotecnica: macchine, elettrotecnica;

c) per la sezione navale e meccanica: macchine, costruzioni navali mercantili, costruzioni navali militari, architettura navale.

Art. 77.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del triennio di applicazione prescritti per la sezione da lui scelta ed in quelli complementari nel numero minimo precisato per la sezione stessa.

Art. 78.

Coloro che già posseggono la laurea in un ramo d'ingegneria sono ammessi a conseguire la laurea in un altro ramo d'ingegneria con obbligo della frequenza e dell'esame per gl'insegnamenti non compresi nell'ordine di studi anteriore, secondo deliberazione del Consiglio di Facoltà e con iscrizione all'anno di corso che viene da esso stabilito.

Il Consiglio di Facoltà delibera sull'iscrizione di coloro che siano forniti di altra laurea: in ogni caso questi debbono aver superato gli esami di tutti gl'insegnamenti prescritti per il biennio di studi propedeutici all'ingegneria.

Art. 79.

Per l'iscrizione ai singoli insegnamenti debbono essere osservate le seguenti precedenze.

Costruzioni in legno, ferro e cemento armato deve essere preceduto da scienza delle costruzioni.

Macchine da meccanica applicata alle macchine e da fisica tecnica.

Costruzioni stradali e ferroviarie da costruzioni in legno, ferro e cemento armato.

Architettura e composizione architettonica da architettura tecnica.

Costruzioni idrauliche e impianti speciali idraulici da idraulica.

Tecnica ed economia dei trasporti da macchine.

Costruzione di ponti da costruzioni in legno, ferro e cemento armato e da scienza delle costruzioni.

Tecnica urbanistica da architettura tecnica e da architettura e composizione architettonica.

Costruzione di macchine da meccanica applicata alle macchine, da scienza delle costruzioni e da disegno di macchine e progetti.

Tecnologie speciali da fisica tecnica.

Impianti industriali elettrici da meccanica applicata alle macchine, da fisica tecnica, da elettrotecnica e da scienza delle costruzioni.

Impianti industriali chimici da meccanica applicata alle macchine, da fisica tecnica, da chimica applicata e da scienza delle costruzioni.

Costruzione di macchine elettriche da elettrotecnica, da costruzione di macchine e da impianti industriali elettrici.

Metallurgia e metallografia da chimica applicata.

Costruzioni aeronautiche da macchine e da costruzione di macchine.

Misure elettriche da elettrotecnica.

Comunicazioni elettriche da elettrotecnica e da impianti industriali elettrici.

Trazione elettrica da elettrotecnica e da impianti industriali elettrici.

Radiotecnica da elettrotecnica e da impianti industriali elettrici.

Analoghe precedenze devono essere osservate per gli esami.

Art. 80.

Tutti gli insegnamenti fondamentali e complementari sono integrati da esercitazioni applicative.

Art. 81.

Gli esami di profitto si svolgono di regola sotto forma di una prova orale, in occasione della quale lo studente è tenuto a presentare alla commissione il complesso di relazioni, calcoli, grafici ed altri elaborati che sulla materia d'esame gli è stato richiesto di eseguire nel corso dell'anno. Inoltre il Consiglio di Facoltà può stabilire per determinate materie che l'esame debba comprendere anche una prova scritta o grafica o pratica.

Art. 82.

L'esame di laurea consiste:

a) nella presentazione e discussione di un progetto completo nel ramo d'ingegneria cui è iscritto il candidato, progetto già elaborato sopra un programma approvato dalla Facoltà all'inizio del quinto anno e nella presentazione di un conveniente complesso di relazioni e calcoli ad illustrazione e giustificazione dell'intero progetto e delle singole parti;

b) nella presentazione e discussione di una dissertazione elaborata sopra uno o più temi scelti con l'approvazione della Facoltà e con anticipo di almeno tre mesi.

L'elaborazione del progetto e della dissertazione ha luogo sotto la guida e con l'assistenza dei professori e assistenti della Facoltà secondo la rispettiva competenza di ciascuno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 9 luglio 1939-XVII, n. 1087.

Modificazione del riparto dei posti di professore di ruolo assegnati rispettivamente alla Facoltà di giurisprudenza della Regia università di Napoli, alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Regia università di Pisa e alla Facoltà di lettere e filosofia della Regia università di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 63 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduta la tabella *D* annessa al testo unico sopra citato, e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1070;

Ritenuta l'opportunità di modificare, per esigenze didattiche, il riparto dei posti di professore di ruolo assegnati, rispettivamente, alla Facoltà di giurisprudenza della Regia università di Napoli, alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Regia università di Pisa e alla Facoltà di lettere e filosofia della Regia università di Roma;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 29 ottobre 1939-XVIII, il riparto dei posti di professore di ruolo assegnati, ai sensi della tabella *D*, annessa al R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, e successive modificazioni, rispettivamente, alla Facoltà di giurisprudenza della Regia università di Napoli, alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Regia università di Pisa e alla Facoltà di lettere e filosofia della Regia università di Roma è modificato come appresso:

Regia università di Napoli - Facoltà di giurisprudenza, posti di ruolo n. 17;

Regia università di Pisa - Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, posti di ruolo n. 13;

Regia università di Roma - Facoltà di lettere e filosofia, posti di ruolo n. 34.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1939-XVII
Atti del Governo, registro 412, foglio 13. — MANCINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 22 luglio 1939-XVII, n. 1088.

2ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1939-40.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il RE IMPERATORE, in udienza del 22 luglio 1939-XVII, sul decreto che autorizza una seconda prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1939-40.

MAESTÀ,

Per assicurare il regolare svolgimento del servizio di investigazione politica, è necessario integrare di L. 8.000.000 i fondi a tale scopo stanziati nel bilancio del Ministero dell'interno.

A ciò si provvede mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, del corrente esercizio, con le facoltà consentite dalle vigenti norme di legge sulla contabilità generale dello Stato, come al decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta sanzione di Vostra Maestà Imperiale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1939-40 sono disponibili lire 39.065.000;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 296 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1939-40, è autorizzata una seconda prelevazione nella somma di lire otto milioni (L. 8.000.000) da portarsi in aumento al capitolo n. 84 « Spese per il servizio di investigazione politica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio medesimo.

Questo decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 22 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1939-XVII

Atti del Governo, registro 412, *foglio* 19. — MANCINI.

(3425)

REGIO DECRETO 29 giugno 1939-XVII.

Conferma in carica del presidente e del vice presidente dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1919, n. 2060, istitutivo dell'Ente autonomo per l'Acquedotto Pugliese, modificato e convalidato dalla legge 23 settembre 1920, n. 1365;

Visto l'art. 1 del R. decreto 9 aprile 1931, n. 334, che reca disposizioni concernenti gli organi di amministrazione dell'Ente autonomo per l'Acquedotto Pugliese;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'avv. Ugo Bono e il dottor Vito Schirillo, ispettore superiore del Ministero delle finanze, sono confermati rispettivamente nella carica di presidente e di vice presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo per l'Acquedotto Pugliese per la durata di quattro anni a decorrere dal 1° luglio corrente anno.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 29 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1939-XVII

Registro 17 *Lavori Pubblici, foglio* 217.

(3424)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 25 luglio 1939-XVII.

Nomina del dott. Giacomo Spallino a sindaco supplente dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare.

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 8 maggio 1939-XVII con cui furono nominati i componenti del Collegio sindacale dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del sindaco supplente dr. Bertini Salussi deceduto;

Visto l'art. 11 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739;

Vista la proposta fatta a norma di detto articolo;

Decreta:

Il dott. Giacomo Spallino, direttore capo divisione del Ministero delle corporazioni, è nominato sindaco supplente dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare.

Roma, addì 25 luglio 1939-XVII

MUSSOLINI — DI REVEL

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1939-XVII.

Approvazione dell'atto 5 luglio 1939-XVII stipulato fra il Demanio dello Stato, il comune di Acqui e la Società anonima Regie Terme di Acqui, ai fini della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 775, e della concessione in esercizio dell'Azienda patrimoniale demaniale di Acqui.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 29 maggio 1939-XVII, n. 775, recante provvedimenti per il trasferimento al Demanio dello Stato del compendio termale di Acqui, e l'art. 10 della legge stessa che autorizza il Ministro per le finanze a consentire la continuazione dell'esercizio in favore dell'attuale concessionaria Soc. an. Terme di Acqui con sede legale in Roma, capitale sottoscritto L. 20.000.000, versato L. 16.200.000, ed a stipulare con la Società medesima, e con il comune di Acqui, apposita convenzione;

Ritenuto che per lo stesso articolo 10 il Ministro per le finanze è autorizzato ad integrare ed a perfezionare la sistemazione finanziaria in correlazione al disposto trasferimento delle proprietà e delle opere, a completamento di quanto previsto con i precedenti articoli 5 e 6 della legge;

Ritenuto che vi sono ragioni che consigliano di assicurare la continuazione dell'esercizio dell'Azienda a mezzo dell'attuale Società esercente, la quale ha concorso, con propri mezzi, agli incrementi patrimoniali dell'Azienda stessa;

Considerato che per tali incrementi la Società ha denunziato una spesa di L. 16.325.338,70, e cioè: *A*) L. 12.000.000, dipendenti da obbligazioni contrattuali assunte nei riguardi del Comune, di cui L. 3.000.000 rappresentanti prevalentemente la parte mobiliare degli incrementi, già ammortizzati per L. 525.338,70, con un residuo di L. 2.474.661,30, nonchè L. 9.000.000 rappresentanti la parte immobiliare degli incrementi; *B*) L. 4.325.338,70 (lire 3.420.000 + L. 905.338,70) per incrementi effettuati in aggiunta a quelli dipendenti dalle cennate obbligazioni contrattuali;

Considerato che dette somme di L. 3.420.000, L. 905.338,70, L. 2.474.661,30, sono da corrispondersi alla Società come previsto dalla legge sopra richiamata a carico del bilancio del Ministero delle finanze, mentre la residua somma di L. 9.000.000 viene sistemata, come previsto dal 2° comma dell'art. 10 in conformità alle disposizioni dell'art. 7 della stipulata convenzione; e visto, infine, che una egual somma di L. 9.000.000 è da corrispondersi al comune di Acqui, sul detto bilancio, come stabilito dall'art. 4 della legge;

Visto che le valutazioni generali e particolari delle opere, dei lavori e degli acquisti, eseguite dall'Ufficio tecnico erariale di Alessandria comportano una valutazione complessiva di tutti i beni trasferiti al Regio demanio, sia dal Comune che dalla Società, che ammonta a L. 28.132.080,20, che supera l'intera somma di cui è prevista la corresponsione dalla legge e dalla convenzione;

Visto che la convenzione stipulata il 5 luglio 1939-XVII fra il Regio demanio, il comune di Acqui, la Società anonima Terme di Acqui, considera tutti i punti di cui al citato art. 10, tutela con ampiezza le ragioni dell'Amministrazione demaniale come proprietaria dell'intero compendio e come concedente l'uso e l'esercizio del medesimo, e prevede l'organizzazione e le attribuzioni della vigilanza governativa e dei controlli;

Ritenuto che la convenzione, escludendo ogni discontinuità dell'esercizio, cesserà di diritto il 31 dicembre 1968, e che per l'anno corrente 1939 è prevista la presentazione di un unico bilancio comprendente i fatti finanziari dell'esercizio fino all'entrata in vigore della convenzione;

Visto che a garanzia degli obblighi assunti la Società ha costituito, ai termini degli articoli 37 e 38 della convenzione la prescritta cauzione di L. 200.000 in titoli dello Stato, capitale nominale L. 225.000, come da dichiarazione n. 9 pos. 510361, esercizio 1939-40, rilasciata il 5 luglio 1939 dal tesoriere centrale del Regno quale cassiere della Cassa depositi e prestiti;

Visto il verbale n. 2 del 15 giugno 1939 dal quale risulta che il Consiglio centrale delle Aziende patrimoniali del Demanio dello Stato ha approvato, ai termini della legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1935, il progetto della stipulazione predisposto ai fini di cui sopra;

Sentita l'Avvocatura generale dello Stato; visto il parere favorevole n. 1617, sezione III, del 27 giugno 1939, del Consiglio di Stato; e tenuto conto di alcuni perfezionamenti consigliati dall'una e dall'altro;

Visto che per il deferimento delle controversie di cui all'art. 46 della convenzione è stata adottata la formula suggerita dal Consiglio di Stato per i contratti che riguardano i servizi delle A.P.D.S.;

Visto che nei riguardi della possibilità di richiesta, da parte della Società esercente, per rinuncia alla concessione dopo 20 anni di esercizio, di cui all'art. 2 della convenzione, è stata riconosciuta dal Consiglio di Stato l'opportunità di un esperimento iniziale, dopo il quale le parti potranno meglio regolare i loro reciproci rapporti;

Decreta:

E' approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata il 5 luglio 1939-XVII, presso il Ministero delle finanze, fra il Regio demanio, il comune di Acqui e la Società anonima Terme di Acqui, con la quale si provvede, giusta l'autorizzazione contenuta nella legge 29 maggio 1939, n. 775, al perfezionamento ed alla integrazione dei rapporti tra le dette parti, nonchè alla concessione in favore della Società anonima Terme di Acqui, fino al 31 dicembre 1968, dell'esercizio del compendio termale demaniale di Acqui (Alessandria).

Per tutti gli effetti tributari concernenti la stipulata convenzione si richiamano le disposizioni dell'art. 15 della legge sopra indicata.

Roma, addì 10 luglio 1939-XVII

Il Ministro: Di Revel

N. 157 di repertorio.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO PUBBLICO E DEL DEMANIO MOBILIARE

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

L'anno 1939-XVII il giorno 5 del mese di luglio in Roma, in una sala del Ministero delle finanze, e precisamente nell'ufficio del signor direttore generale del Demanio pubblico e del Demanio mobiliare, innanzi a me cav. dott. Rosario Terrana di Emanuele, nato a Gela (Caltanissetta) e domiciliato a Roma, nella qualità di consigliere nel Ministero delle finanze, delegato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa della Direzione generale del Demanio pubblico e del Demanio mobiliare, ai sensi dell'art. 95 del regolamento 23 maggio 1924, n. 827, per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, si sono personalmente costituiti:

1) Il signor gr. uff. avv. Nicola Muratore fu Dionisio, nato a Ventimiglia (Imperia) e domiciliato a Roma, nella sua qualità di direttore generale del Demanio pubblico e del Demanio mobiliare, in rappresentanza del Regio demanio dello Stato, all'uopo autorizzato con decreto Ministeriale 4 luglio 1939-XVII che qui si allega in originale sotto la lettera *A*.

E' presente S. E. il gr. uff. dott. Domenico Soprano fu Francesco, prefetto di Alessandria.

2) Il sig. cav. uff. Angelo Moro fu Giovanni, podestà di Acqui, in rappresentanza del comune di Acqui, giusta delibera in data 19 maggio 1939-XVII, debitamente approvata dalla R. Prefettura di Alessandria - Giunta provinciale amministrativa - nella seduta del 25 predetto mese di maggio, che si allega alla presente convenzione sotto la lettera *B*.

3) Il sig. comm. avv. Ambrogio Michetti di Luigi nato a Borbona (Rieti) nella sua qualità di consigliere delegato della Soc. an. Terme di Acqui, in rappresentanza della Soc. an. Terme di Acqui, a ciò debitamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione della società stessa, come da delibera in data 23 maggio 1939-XVII che, per estratto autenticato dal notaio dott. Giuseppe Colapietro il 30 maggio corrente anno (n. 13873 di repertorio), si allega sotto la lettera *C*.

La Società anonima Terme di Acqui si identificherà nella Società anonima Regie Terme di Acqui, denominazione che verrà assunta in conseguenza della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 775, con deliberazione dell'assemblea straordinaria convocata in Roma come da avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 giugno 1939-XVII.

Le costituite parti, della cui identità personale io funzionario rogante sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, senza l'assistenza di testimoni, ai quali le parti stesse, di comune intesa, dichiarano di rinunciare.

Si premette:

che con la legge 29 maggio 1939-XVII, n. 775, è stato disposto il trasferimento al Regio demanio dell'intero compendio termale-alberghiero-sportivo di Acqui, come esso risulta nel suo attuale stato di fatto e di diritto, comprensivo, cioè, di tutti i beni immobili e mobili ed attrezzamenti vari che lo costituiscono, con tutto quanto connesso e pertinente alle consistenze patrimoniali, all'uso ed all'esercizio, nonchè di tutti gli elementi, nella attualità, compenetrati nelle consistenze stesse, sia interne che esterne, inclusivi le sorgive e i convogliamenti delle acque minerali e dolci.

A) Il Comune e la Società dichiarano e riconoscono, ad ogni effetto, che hanno cessato di avere vigore gli atti e gli accordi fra di loro intercorsi ai fini delle consistenze, dell'esercizio e dell'uso del compendio, per cui dichiarano di comune accordo di considerare decaduti e cessati gli atti stessi, e di riconoscere pieno, assoluto, definitivo, senza riserve, il trapasso al Regio demanio di tutte le dette proprietà, comunque provenienti e comunque formatesi anche attraverso obbligazioni contrattuali ed unilaterali. Dichiarano pure di regolare esclusivamente fra di loro i residui rapporti conseguenti alla cessazione dell'esercizio da parte della Società, con assoluta esclusione del Regio demanio, per qualsiasi titolo o causa, da tale sistemazione, salvo quanto è previsto e stabilito nel presente atto.

B) Il Comune e la Società specificano, in particolare, quanto segue:

E' cessata ad ogni effetto la convenzione a rogito Dorsi stipulata il 5 marzo 1929, e registrata ad Acqui il 1° aprile 1929 al n. 1424.260, A. Pubbl. L. 166.966, tra il comune di Acqui e la Società an. Terme di Acqui per l'uso e l'esercizio, fino al 1969, degli Stabilimenti termali ed annessi alberghi.

E' pure ad ogni effetto cessata la convenzione suppletiva a rogito Bellafà del 3 giugno 1930, registrata ad Acqui il 7 luglio 1930, n. 14.261, A. Pubbl., L. 10.604, stipulata tra le dette parti per modifica della convenzione suddetta.

Sono altresì cessati, ad ogni effetto, tutti gli atti e contratti intercorsi fra le anzidette parti fino ad oggi, sempre in dipendenza del contratto originario 5 marzo 1929, nei riguardi dell'uso e dell'esercizio dell'Azienda come sopra intesa;

In dipendenza di tali cessazioni il Comune e la Società dichiarano di nulla avere reciprocamente a pretendere per effetto dei rapporti che formavano oggetto degli atti e convenzioni decaduti e cessati, al di fuori e al disopra di quanto è stabilito dalla legge 29 maggio 1939, n. 775, e dal presente atto.

In conseguenza dei pagamenti previsti in detta legge, e fermo quanto correlativamente stabilito nell'art. 7 della presente stipulazione, la Società dichiara di essere stata completamente soddisfatta di ogni e qualsiasi suo diritto ed avere in dipendenza di costruzioni, lavori, opere, arredamenti, impianti, ecc. da essa eseguiti pel miglioramento e per l'incremento della Stazione termale.

Sempre in conseguenza dei pagamenti di cui sopra la Società dichiara di nulla avere a chiedere al Comune ed al Regio demanio per altri titoli, o cause, in rapporto dell'oggetto dei pagamenti in parola, e neppure per diritti di avviamento commerciale e similari.

La Società dichiara che l'oggetto dei pagamenti stessi non è gravato da alcun onere e da nessuna pretesa di terzi, e che ove si dovessero verificare richieste o pretese in tal senso, da parte di terzi, essa assume l'obbligo di soddisfarle, sollevando il Regio demanio da ogni onere e responsabilità, di qualsiasi natura e provenienza.

La Società si dichiara intesa dello interesse del Regio demanio a che i pagamenti in parola siano anzitutto, ed effettivamente, destinati a soddisfare le passività da essa stessa assunte ai fini degli apportati incrementi e perfezionamenti al compendio, e dichiara senz'altro di consentire quanto dal Regio demanio ritenuto necessario ai fini di soddisfare integralmente tale interesse, e di non sollevare alcuna riserva a questo proposito.

C) Il Regio demanio, il Comune e la Società dichiarano che i vincoli esistenti sulle proprietà trasferite come alla legge 29 maggio 1939-XVII, n. 775, sono soltanto quelli indicati nell'allegato della presente stipulazione.

D) Il Regio demanio, il Comune e la Società consacrano nel presente atto quanto sopra dichiarato, concordato ed accettato, per cui ogni diritto di proprietà dell'intero compendio, ed ogni facoltà di disporre del medesimo sono, senza riserve ed eccezioni, concentrati esclusivamente nel Regio demanio.

E) Il Regio demanio e la Società, in dipendenza del disposto dell'art. 10 della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 775, traducono nella seguente articolazione le intercorse intese per la concessione dell'esercizio del compendio termale alberghiero alla Società stessa, agli effetti della quale la Società elegge domicilio in Roma, presso la sede sociale, via Sicilia 186.

Art. 1.

Il Regio demanio concede alla Società indicata nelle premesse, che accetta senza condizioni e riserve, l'esercizio della Azienda patrimoniale demaniale delle Regie Terme di Acqui nella sua attuale entità unitaria ed organica, e così come presentemente essa risulta nel suo stato di fatto e di diritto.

L'Azienda si intende costituita di tutti i beni immobili e mobili, comprese le fonti e le sorgenti, pertinenti e connessi al servizio ed all'esercizio della medesima e ad essa destinati dal precedente esercizio e dallo Stato, con tutti gli oneri ed i pesi inerenti e le servitù attive e passive tanto apparenti quanto non apparenti, con i relativi avviamenti industriali e commerciali delle diverse attività incluse nel compendio.

Nell'uso e nell'esercizio sono compresi, oltre gli attrezzamenti termali propriamente detti, anche gli attrezzamenti scientifici, alberghieri, sportivi e similari.

Art. 2.

Il trasferimento del compendio al Regio demanio non dà luogo a discontinuità nell'esercizio, del compendio stesso da parte della Società.

La concessione dell'esercizio cesserà di diritto il 31 dicembre 1968, senza che occorrano preliminari avvisi, o disdette amministrative o giudiziarie.

La concessionaria, dopo di avere regolarmente usufruito per anni venti della concessione, può sottoporre al Regio demanio il suo intendimento di rinunciare alla concessione stessa per il restante periodo. In questo caso la concessionaria deve notificare al Regio demanio apposita motivata richiesta almeno un anno prima del compimento dei predetti venti anni.

Il Regio demanio, esaminate le motivazioni addotte e considerati gli interessi del compendio, può dare la sua adesione alla richiesta senza assumere l'obbligo di corrispondere alla concessionaria, ed a terzi, corrispettivi, indennità, compensi di alcun genere e misura in dipendenza della anticipata scadenza della convenzione.

Art. 3.

La consegna dei beni alla concessionaria sarà consacrata in apposito verbale, datato e firmato dalle parti. Essa si intende fatta a corpo e non a misura.

Il verbale di consegna sarà corredato da due distinti elaborati, da compilarsi dall'Ufficio tecnico erariale competente, nei quali saranno specificati, assieme allo stato di conservazione e di efficienza in cui si trovano, tutti i beni di qualsiasi natura comprese le fonti e le sorgenti pertinenti all'Azienda, di cui viene effettuata la consegna.

Le parti potranno chiedere che delle planimetrie e dei grafici rappresentativi dei beni vengano allegati ai detti elaborati per la migliore identificazione.

Questi ultimi, coi relativi allegati, hanno tutti gli effetti di inventario dei beni mobili e dei beni immobili di pertinenza demaniale assunti in consegna. Essi, firmati in triplice esemplare dalle due parti, costituiranno gli unici elementi di prova delle consistenze e delle consegne.

Con analoga procedura si farà luogo alle consegne ed alla accettazione dei beni che andassero ad incrementare quelli già consegnati durante l'intera durata della concessione. Il controllo degli organi di vigilanza si estende anche all'accertamento della rigorosa osservanza di questo comma.

Art. 4.

Nessuna obiezione potrà essere sollevata, e nessuna pretesa potrà essere accampata dalla concessionaria in dipendenza degli incrementi immobiliari e mobiliari, o delle variazioni in meno, che il Regio demanio apportasse, a suo insindacabile giudizio alla consistenza e alle attività patrimoniali del compendio.

In proposito la concessionaria, assumendo l'esercizio, riconosce preminenti gli interessi dello Stato, in quanto il compendio di Acqui (come tutti gli altri compendi costituenti le Aziende patrimoniali dello Stato) risponde a fini di pubblica utilità, essendo destinato al benessere sociale, all'incremento demografico, alla sanità della razza, ed all'attrezzamento turistico della Nazione.

Art. 5.

La concessionaria risponde dei beni assunti in consegna, e si obbliga ad usarli in esclusiva connessione alle necessità del compendio demaniale e delle relative attività commerciali ed industriali.

Si obbliga pure a svolgere l'esercizio con piena aderenza ai fini di pubblico interesse di cui all'articolo precedente.

Art. 6.

A titolo di corrispettivo della concessione, oggetto della presente convenzione, spetta al Regio demanio quale proprietario e concedente, una quota del 65 per cento sull'utile netto dell'esercizio dell'Azienda, con tutte le connesse attività.

La residua quota del 35 per cento spetta alla concessionaria.

Tale ripartizione si effettuerà fino al 31 dicembre 1958. Dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre 1968 compete al Regio demanio la quota del 75 per cento e la residua quota del 25 per cento spetta alla concessionaria.

Art. 7.

L'utile netto di cui all'articolo precedente è costituito dall'ammontare delle entrate in genere, e dei proventi dell'esercizio dell'intera Azienda data in concessione, depurato di tutte le spese inerenti all'esercizio stesso, nonchè di una quota del 5 per cento destinata alla speciale riserva di cui all'art. 39.

Per i primi venti anni della concessione il detto ammontare verrà pure depurato della somma annua di L. 450.000 da assegnarsi alla concessionaria.

L'ammontare stesso verrà pure depurato della metà del canone d'esercizio dovuto, per l'anno solare 1939, dalla Società al Comune, in forza dei contratti d'esercizio fra di loro intercorsi e della tabella dei canoni unita all'atto in forma pubblica amministrativa 7 aprile 1937-XV.

La detta somma di L. 450.000 è destinata a completare la reintegrazione alla Società degli esborsi da questa effettuati ai fini dell'incremento patrimoniale del compendio, reintegrazione prevista dalla legge soprarichiamata.

Qualora in uno o in più esercizi non venga ottenuto dall'esercizio un utile lordo sufficiente, per poter effettuare in tutto o in parte alla concessionaria l'assegnazione di cui al presente articolo, resta convenuto che eventuali differenze verranno colmate con gli utili degli esercizi successivi, e in mancanza con il fondo di riserva di cui all'art. 39.

Qualora la concessionaria, al momento della scadenza o della cessazione per qualsiasi motivo della concessione, non avesse riscosse tutte o parte delle annualità previste dal presente articolo per mancanza o insufficienza degli utili lordi e del fondo di riserva speciale, non potrà pretendere dal Regio demanio rimborsi, compensi, indennizzi a nessun titolo e sotto nessuna forma.

Le entrate ed i proventi e l'utile netto saranno determinati sulle risultanze del bilancio di cui all'art. 36.

La quota spettante al Regio demanio sarà versata dalla concessionaria entro il 30 maggio dell'anno successivo, e nel caso di ritardo, o di versamenti parziali, saranno applicati gli interessi di mora del 5 per cento sulle somme non corrisposte, salvo, se del caso, le più gravi sanzioni previste dagli articoli 30 e 31.

Entro la stessa data sarà dalla concessionaria attribuita la quota destinata alla riserva, ed agli eventuali reintegri di questa.

I detti termini per i versamenti potranno essere abbreviati in seguito ad ordine scritto del Regio demanio.

Art. 8.

La concessionaria è tenuta, sotto la sua responsabilità ed a sua iniziativa e cura, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle proprietà concesse, sia mobili che immobili, ed alle riparazioni ordinarie e straordinarie, appena se ne manifesti il bisogno, per conservare in perfetto stato di uso e di continua efficienza i beni medesimi, anche in rispondenza agli obblighi fatti dalle leggi speciali.

È, del pari, tenuta a conservare, sostituire e rinnovare, a misura del bisogno e del consumo, tutte le dotazioni occorrenti all'esercizio, macchinari, arredamenti, attrezzamenti, mobilia, materiali di guardaroba, provvedendo agli occorrenti acquisti.

La concessionaria è anche tenuta a mantenere e coltivare, con la massima cura e coi necessari rinnovi, i terreni adibiti e che venissero adibiti a giardini, parchi, vivai, nonchè le vie, i viali, quando la manutenzione e le coltivazioni costituiscono un onere per il compendio aziendale.

In caso di assoluta urgenza per sinistri, od altro, la concessionaria dovrà provvedere affinchè il danno non si aggravi, informandone immediatamente il Regio demanio.

Il Regio demanio potrà stabilire norme speciali nei riguardi dei mobili e materiali tolti dall'uso.

Art. 9.

I lavori e gli acquisti di cui all'articolo precedente gravano, per la relativa spesa, sui fondi aziendali di cui all'art. 7, e cioè sulle somme che la concessionaria introita in dipendenza dell'esercizio dell'Azienda e di tutte le connesse attività, salva diversa disposizione del Regio demanio.

Quanto sopra riguarda anche i lavori e gli acquisti occorrenti per avere, conservare, ed utilizzare, la quantità di acqua minerale necessaria per le attività del compendio, nonchè la esecuzione di analisi e di studi per la ricerca di nuove disponibilità di acqua, salva, anche in questo caso, diversa disposizione del Regio demanio.

Si intendono a carico dei fondi di cui al primo comma anche tutte le spese di carattere organizzativo dei servizi, compresi quelli di propaganda, di pubblicità, di stampa, nonchè le spese occorrenti in dipendenza degli articoli 3, 17, 21, 25, 27, 28, 29, 41 e 42.

Art. 10.

Le opere, i lavori, gli acquisti, che gravano sui fondi aziendali, dovranno essere segnalati, quando siano di qualche entità e comunque di importo superiore a L. 20.000, al Regio demanio, che si riserva il diritto di controllo, sia dal lato tecnico, artistico, igienico, sanitario, sia dal lato della spesa, e di accertarne l'esecuzione.

Art. 11.

La concessionaria non può procedere ad innovazioni, trasformazioni, cambiamenti di destinazione dei beni del compendio, senza il preventivo consentimento del Regio demanio. In caso di inosservanza essa dovrà, a sue spese, rimettere le cose in ripristino, e rispondere dei danni.

Art. 12.

La concessionaria si obbliga a non cedere, in alcun modo, e misura, l'esercizio e l'uso dei beni e delle attività connesse al compendio aziendale.

Anche l'esercizio degli attrezzamenti alberghieri, sportivi e similari è compreso nel divieto, salva espressa autorizzazione del Regio demanio.

Alla concessionaria è vietato, senza espressa autorizzazione del Regio demanio, di assumere o di prendere in affitto esercizi e gestioni aventi finalità analoghe a quelle del compendio oggetto della presente convenzione, nonchè di prendere partecipanze dirette e indirette in esercizi e gestioni del genere.

Art. 13.

La concessionaria è tenuta ad opporsi a che da parte dei terzi siano introdotte innovazioni, o siano costituiti oneri e servitù, o siano recati pregiudizi, nei riguardi dei beni costituenti il compendio.

In detti casi, essa sarà tenuta ad informarne subito il Regio demanio, sotto pena, in caso di silenzio o di negligenza, della rifusione dei danni.

Art. 14.

I permessi consentiti a terzi dalla concessionaria con carattere temporaneo e stagionale, per chioschi, vendite, pubblicità ed analoghi, sui beni del compendio, rappresentano una attività aziendale, e debbono essere denunziati al Regio demanio.

Tali permessi debbono riferirsi esclusivamente ai fini dell'attrezzamento del compendio come stazione termale con i connessi attrezzamenti, e limitatamente alle sue esigenze.

Essi decadono alla scadenza dei termini fissati dalla concessionaria, e in ogni caso, alla scadenza o cessazione della presente convenzione.

Art. 15.

Alla concessionaria è consentito di servirsi anche di mobili, arredamenti, attrezzamenti di sua esclusiva proprietà, a condizione che la loro consistenza sia tenuta e rappresentata rigorosamente distinta dalle consistenze demaniali, e specificata in elenchi soggetti alla vigilanza governativa.

Nessun compenso, nè maggiorazioni, nè corrispettivi, saranno dovuti per l'uso, logorio, danneggiamento e distruzione di tali beni.

Art. 16.

Gravano direttamente sul Regio demanio i lavori, le opere, gli impianti, e gli acquisti, occorrenti ai fini del compendio, che si risolvano in un effettivo incremento del patrimonio mobiliare e immobiliare del compendio stesso, o che comportano innovazioni, ampliamenti e trasformazioni delle consistenze immobiliari, o dotazioni di acque potabili.

Per le conseguenti variazioni nella consistenza e nell'inventario dovrà provvedersi nelle forme prescritte dall'art. 3.

Sono pure a carico del Regio demanio i lavori di riparazione straordinaria in dipendenza di infortuni celesti, o di accertata forza maggiore, o di difetto originario di costruzione, sempre quando tali casi siano riconosciuti dallo stesso Regio demanio.

Art. 17.

Tutte le spese concernenti il compendio, e le connesse attività, aventi carattere discrezionale, come partecipazioni, contributi, erogazioni, sussidi, devono essere autorizzate dal Regio demanio.

La stessa autorizzazione preventiva è necessaria per la partecipazione, o per iniziative dell'Azienda, relativamente a congressi, festeggiamenti, esposizioni, sia nazionali che internazionali, ferma l'osservanza delle leggi speciali.

Art. 18.

Nel caso di ritrovamento, nel compendio, di nuove sorgenti di acqua minerale spetta al Regio demanio di stabilire se l'uso di esse debba essergli riservato, oppure se sia da affidarsi alla concessionaria con le norme e le condizioni della presente convenzione, o con quelle che il Regio demanio ritenesse più opportune.

Le ricerche in genere di carattere specifico e tecnico nel compendio, comprese quelle per la ricerca di acqua minerale e potabile, di gas ecc. debbono essere promosse esclusivamente dal Regio demanio, cui spetta di identificare e valutare le necessità presenti e future del compendio.

Art. 19.

Qualsiasi forma di utilizzazione dei beni del compendio diversa da quella in atto alla data della presente convenzione, anche nel campo curativo e terapeutico, deve essere autorizzata dal Regio demanio.

Art. 20.

Il Regio demanio potrà, nel comune interesse, consentire alla concessionaria l'attrezzamento e lo sviluppo, nel compendio, di particolari attività industriali e commerciali.

La introduzione, l'ampliamento di tali attività e dei loro impianti sono subordinati alle condizioni che il Regio demanio riterrà di stabilire, come pure tutto quanto concerne i prodotti, i derivati, ed i loro contrassegni.

Art. 21.

La concessionaria, nell'interesse esclusivo del Regio demanio, è tenuta ad assicurare contro gli incendi ed il fulmine, presso un istituto di gradimento del Regio demanio, tutti i fabbricati demaniali del compendio e quelli che venissero costruiti ed acquistati durante il corso della concessione.

Art. 22.

È compito della concessionaria di svolgere, con conveniente ampiezza e con opportuni coordinamenti, la pubblicità e la propaganda, tanto per le cure, quanto pel collocamento dei prodotti.

Ove esse abbiano carattere scientifico e terapeutico le relative pubblicazioni devono riportare il benestare degli organi direttivi sanitari.

I relativi programmi organici dovranno essere sottoposti, entro il mese di marzo di ciascun anno, al Regio demanio coi preventivi della spesa.

Art. 23.

Entro il mese di marzo di ciascun anno, dovranno essere sottoposte al Regio demanio, per l'esame e l'approvazione preventiva, le proposte relative alla determinazione delle tariffe dei bagni e delle cure in genere, con le relative specificazioni e categorie, nonchè per le successive varianti.

Nessuna agevolazione, od esenzione, potrà essere accordata dalla concessionaria che non sia regolarmente autorizzata.

La concessionaria dovrà curare di portare a conoscenza del pubblico le dette tariffe, accompagnate dalle indicazioni e controindicazioni mediche, caratteristiche e usi delle acque, durata delle cure e della stagione, ecc.

Analoga approvazione è prescritta per le tariffe dei derivati chimici, terapeutici, farmaceutici ed analoghi, e dei prodotti in genere.

Art. 24.

Gli stabilimenti di cura dovranno essere aperti non più tardi del 15 giugno, e non potranno essere chiusi prima del 30 settembre di ogni anno.

Potrà consentirsi l'apertura per tutto l'anno di una parte degli stabilimenti e di stabilire particolari date di apertura e di chiusura degli alberghi del compendio e dei vari attrezzamenti annessi al compendio.

Art. 25.

L'organizzazione dei servizi aziendali e dei servizi sanitari, nonchè l'organizzazione della consulenza sanitaria dovrà risultare da apposite discipline da approvarsi dal Regio demanio.

Art. 26.

Il Consiglio delle aziende patrimoniali costituito con la legge 15 dicembre 1938, n. 1935, modificata dal R. decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 172, svolge i suoi compiti di istituto anche nei confronti dell'Azienda di Acqui.

Art. 27.

Il Regio demanio ha il diritto di vigilare e controllare, nel modo più ampio ed assoluto, tutta la gestione del compendio, nonchè la relativa contabilità e le documentazioni.

Un funzionario dell'Amministrazione delle finanze, nominato dal Ministro, indipendentemente dagli organi sociali di vigilanza propri della concessionaria, esercita, nell'interesse del Regio demanio, le funzioni di revisore di tutte le attività aziendali. In particolar modo eserciterà il controllo delle entrate e delle spese di gestione, nonchè quello sulle consistenze patrimoniali, sulle dotazioni e sulle scorte di magazzino, e relative sostituzioni in qualità e quantità.

Il revisore è tenuto a riferire al Ministro per le finanze sul risultato delle sue funzioni. La concessionaria e gli organi sociali devono soddisfare a tutte le richieste del revisore, tenere a disposizione del medesimo atti, registri, contabilità della gestione, per tutti i controlli, accertamenti, verifiche, sopraluoghi, che intendesse di fare.

Il revisore risponde del suo operato esclusivamente verso il Ministro per le finanze.

Art. 28.

La concessionaria deve tenere un locale convenientemente arredato, a disposizione del revisore e dei funzionari governativi ai quali il Regio demanio affidasse particolari incarichi. Essa deve pure soddisfare le richieste del Regio demanio per situazioni, dimostrazioni, elementi statistici, e per quant'altro occorrente perchè possa essere seguito e controllato l'andamento della Azienda.

Art. 29.

Il Regio demanio ha la facoltà di far effettuare, ogni anno, una verifica tecnico-amministrativa, per constatare con insindacabile apprezzamento lo stato di conservazione dei beni, le loro consistenze e le loro destinazioni ed usi.

Tale facoltà si estende anche alle revisioni del regime idraulico, ed ai rilievi che in qualsiasi momento occorressero ai fini della migliore utilizzazione e valorizzazione dell'intero compendio.

Tali verifiche sono indipendenti dagli accertamenti che il revisore potrà effettuare in ogni momento in esecuzione del compito demandatogli.

Art. 30.

Qualora la concessionaria non soddisfi regolarmente agli obblighi assunti, il Regio demanio può diffidarla perchè si ponga in regola, entro un termine da stabilirsi, e corrisponda gli eventuali risarcimenti.

Decorso infruttuosamente il detto termine, il Regio demanio potrà infliggere alla concessionaria una penalità da L. 100 a L. 3000, oltre l'eventuale risarcimento dei danni.

Qualora la concessionaria persista nella inadempienza, o nella resistenza agli ordini del Regio demanio, questo potrà dichiarare la decadenza dalla concessione, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 31.

Il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di Stato, può dichiarare la decadenza della concessionaria, senza bisogno di costituzione in mora, per le violazioni gravi alle disposizioni degli articoli 7, 12, 13, 19, 33, 36, 37 ed in genere per gli inadempimenti alle obbligazioni fondamentali assunte con la presente convenzione, o per sopravvenuta incapacità tecnica od economica della concessionaria a provvedere al regolare esercizio dell'Azienda demaniale da valutarsi insindacabilmente dal Ministro per le finanze, sentito il detto Consiglio.

Dànno luogo alla decadenza della concessione anche la sospensione, o la interruzione dell'esercizio durante la stagione termale, che non siano giustificate da gravi motivi riconosciuti dal Regio demanio. In questi casi il Regio demanio potrà provvedere alla continuazione dell'esercizio a mezzo di una gestione straordinaria governativa, ponendo a carico della concessionaria le spese derivanti da tale provvedimento.

I provvedimenti con i quali viene disposta la decadenza, o l'esercizio dell'Azienda a mezzo di una gestione straordinaria, sono immediatamente esecutivi, e quindi il Regio demanio, può senz'altro immettersi nel possesso dei beni nelle vie amministrative.

La pronunciata decadenza autorizza il Regio demanio ad incamerare la cauzione, senza pregiudizio di ogni altro diritto, ragione ed azione.

Art. 32.

La risoluzione per forza maggiore della convenzione potrà aver luogo nel caso le sorgenti venissero a mancare per oltre la metà della loro produttività, e nel caso gli stabilimenti venissero distrutti totalmente, o in misura tale da rendere impossibile la prosecuzione dell'esercizio.

Le parti contraenti sono d'accordo nel riservare, in questi casi, al Ministro per le finanze, ogni conseguente regolazione dei loro interessi, che dichiarano di accettare come definitiva.

Art. 33.

La concessionaria non potrà diminuire al di sotto di L. 9.000.000 il suo attuale capitale senza il consenso del Regio demanio.

Le azioni saranno, per un ammontare complessivo di L. 2.000.000, e permarranno nominative, in testa a cittadini italiani di gradimento del Regio demanio.

Nel caso di dichiarato fallimento di un titolare di dette azioni, la concessionaria avrà l'obbligo di darne immediatamente comunicazione al Regio demanio, e di riscattarle.

Art. 34.

Della convocazione delle assemblee degli azionisti deve essere tempestivamente informato il Regio demanio, al quale dovrà essere comunicato il relativo ordine del giorno.

Un rappresentante del Regio demanio può intervenire alle assemblee.

Le deliberazioni delle assemblee relative agli argomenti di cui agli articoli 154 e 158, numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7 del Codice di commercio, devono essere comunicate al Regio demanio, che ha la facoltà di annullare quelle che ritenga contrarie all'interesse dell'esercizio aziendale, entro quindici giorni dalla comunicazione.

Art. 35.

Le nomine del presidente, del consigliere delegato, degli amministratori e del direttore tecnico amministrativo della Società si intendono subordinate al gradimento preventivo del Regio demanio, il quale si riserva inoltre la facoltà di chiedere la revoca in qualsiasi momento, di tali nomine.

Art. 36.

L'esercizio aziendale coincide con l'anno solare e si chiude quindi col 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 gennaio successivo ad ogni esercizio la concessionaria deve presentare alla revisione ed alla approvazione del Regio demanio il bilancio dell'esercizio precedente, prima ancora di sottoporre il bilancio stesso alla propria assemblea. Il bilancio deve essere corredato da documenti giustificativi ed illustrativi e deve essere redatto coi criteri di cui all'art. 176 del Codice di commercio.

Il Regio demanio, esaminato il bilancio, ove nulla abbia da osservare, provvederà alla sua approvazione, dandone notizia alla concessionaria. In caso contrario intese le deduzioni della concessionaria, disporrà, perchè siano apportate le occorrenti modificazioni e regolarizzazioni.

Le risultanze del bilancio non potranno considerarsi definitive se non quando abbiano riportata l'approvazione demaniale di cui sopra e della assemblea.

Per l'anno solare 1939 sarà presentato dalla Società un unico bilancio che comprenderà anche l'accertamento ed il controllo dei fatti finanziari dell'esercizio fino alla entrata in vigore della presente convenzione.

Art. 37.

A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione, la concessionaria si obbliga a costituire una cauzione di L. 200.000 presso la Cassa depositi e prestiti.

Detta cauzione dovrà essere reintegrata nel suo ammontare dalla concessionaria ogni volta il Regio demanio dovesse, per il mancato adempimento degli obblighi assunti, rivalersi sulla cauzione stessa.

Tale reintegrazione dovrà essere effettuata entro un mese dall'invito del Regio demanio.

Art. 38.

La cauzione di cui all'articolo precedente potrà essere effettuata in contanti, oppure in titoli di Stato o equiparati, al portatore, da computarsi al corso di borsa del giorno del deposito.

Detta cauzione potrà anche essere costituita con titoli nominativi da vincolarsi nei modi prescritti a favore della Amministrazione dello Stato (Direzione generale del Demanio pubblico e del Demanio mobiliare).

Art. 39.

Nei modi di cui all'art. 7, e fino a raggiungere l'importo di L. 250.000 sarà costituito uno speciale fondo di riserva per le eventuali perdite dell'esercizio aziendale.

Esso dovrà rimanere liquido e disponibile nei modi che saranno stabiliti dal Regio demanio. I relativi interessi saranno compresi nelle attività aziendali quando il fondo abbia raggiunto l'importo di cui al primo comma.

Se qualche esercizio aziendale si chiudesse in perdita questa sarà compensata mediante corrispondente prelevamento dal detto fondo, e qualora questo non bastasse, con la devoluzione a tale scopo della percentuale di utili destinata alla riserva degli anni successivi.

In nessun caso il Regio demanio sarà tenuto a sostenere, neppure parzialmente, il carico delle eventuali perdite aziendali, per cui se al cessare, per qualsiasi causa, della concessione risultassero perdite eccedenti il fondo di riserva, esse rimarranno ad esclusivo carico della concessionaria.

Art. 40.

Lo speciale fondo di riserva esistente al cessare della concessione sarà ripartito fra il Regio demanio e la concessionaria nella stessa proporzione degli utili di cui all'art. 6, secondo le epoche di formazione del fondo stesso.

La quota spettante alla concessionaria concorre a garantire il soddisfacimento degli obblighi della concessionaria stessa verso il Regio demanio.

Art. 41.

Gravano sulla concessionaria i tributi che essa deve pagare in proprio, compresi i tributi di legge sulla quota di utili aziendali di sua spettanza.

I tributi fondiari che gravano sugli immobili del compendio, sono a carico esclusivo del Regio demanio, sul quale graverà pure ogni altro onere fiscale presente e futuro inerente agli immobili del compendio.

Tutti gli altri tributi erariali e locali riferentisi al compendio, quando dovuti, sono a carico dei fondi aziendali.

Il Regio demanio provvederà alla riscossione e al pagamento dei canoni attivi e passivi relativi alle proprietà demaniali, e ad introitare i proventi di quei beni immobili che eventualmente, durante il corso della concessione, non conservassero, ad esclusivo giudizio del Regio demanio, diretta e necessaria connessione con le necessità dell'esercizio e con le esigenze del compendio.

Art. 42.

La concessionaria provvede, sotto la sua responsabilità ed iniziativa, alla scelta ed alla assunzione del personale impiegatizio e salariato, sia fisso che temporaneo, con osservanza delle leggi generali e speciali, ed è responsabile verso il Regio demanio dell'operato del personale stesso.

Le categorie organiche del personale, il numero per ciascuna categoria, ed in genere tutti i provvedimenti relativi al personale che possono costituire oneri od avere riflessi sui fondi aziendali, debbono essere approvati dal Regio demanio in via preventiva.

Art. 43.

Le nomine del personale ai posti direttivi, sia amministrativi e tecnici, che sanitari, debbono riportare il preventivo benestare del Regio demanio.

A quest'ultimo è riservato il diritto di far licenziare dalla concessionaria quel personale di qualsiasi categoria che, per riconosciuta inettitudine o per cause di ordine o di moralità pubblica, o per altre cause, si rendesse, a giudizio del Regio demanio, incompatibile col posto e con le funzioni. Nessun onere graverà sul Regio demanio nei casi di applicazione della presente disposizione.

Art. 44.

Le multe che la concessionaria infliggesse al dipendente personale debbono essere devolute ad un fondo da erogarsi al personale stesso in sussidi nei casi di malattia, o puerperio.

Tale fondo sarà amministrato dalla concessionaria, e fatto risultare dalle scritture contabili, e potrà essere aumentato con gli interessi e con altre devoluzioni.

Art. 45.

Allo scadere o al cessare, per qualsiasi motivo, della presente convenzione la concessionaria dovrà, con la resa dei conti, riconsegnare tutti i beni mobili ed immobili, ricevuti in consegna, in buono stato di manutenzione, salvo il deperimento naturale da valutarsi dal Regio demanio.

La riconsegna dovrà avere luogo, ed essere fatta constare, con le stesse norme osservate per le consegne.

Allo scadere o al cessare della convenzione la concessionaria non potrà asportare dal compendio mobili, oggetti, macchine, ecc. di sua proprietà, prima che abbia rese le riconsegne al Regio demanio costituendo, essi, pel medesimo, una cauzione supplementare a garanzia di ogni suo diritto, ragione od azione.

Gli stessi obblighi incombono alla concessionaria nei casi di rescissione previsti dal presente atto.

Il Regio demanio avrà la facoltà di rilevare, in tutto o in parte, i beni di proprietà della concessionaria a prezzo di stima da determinarsi da un perito nominato dal Ministro per le finanze.

Art. 46.

Le controversie che potessero sorgere circa l'interpretazione e l'applicazione della presente convenzione, saranno decise da un Collegio arbitrale, così composto: un consigliere di Stato, presidente, designato dal presidente del Consiglio di Stato; un consigliere della Corte di appello di Roma nominato dal Primo presidente, e un funzionario designato dal Ministero delle finanze fra coloro che non abbiano avuto e non abbiano alcuna attribuzione nel servizio. Ciascuna delle due parti avrà facoltà di aggiungere al Collegio arbitrale un altro membro con voto deliberativo. Gli arbitri giudicheranno secondo le regole di diritto, e le loro decisioni non saranno soggette nè a giudizio d'appello, nè a ricorso per Cassazione. Essi giudicheranno altresì a carico di quale parte ed in quale proporzione debbano essere poste le spese di giudizio.

Art. 47.

La concessionaria è tenuta alla osservanza delle leggi generali e speciali, comprese quelle che disciplinano la materia delle assicurazioni, dei rapporti di lavoro, dell'esercizio di attività industriali e commerciali, dell'igiene, della terapia, degli alberghi, della pubblicità, della propaganda e del turismo.

Art. 48.

La Società si dichiara, senza riserve, a conoscenza dello stato di fatto e di diritto delle proprietà immobiliari e mobiliari oggetto della legge 29 maggio 1939, n. 775, nei termini risultanti dalla planimetria e dalle note *A*, *B*, *C*, *D*, allegate alla legge stessa, nonchè dagli elementi indicativi contenuti nell'allegato alla presente stipulazione.

Art. 49.

La presente convenzione mentre impegna sino da ora la concessionaria, sarà esecutiva per il Regio demanio solo dopo l'avvenuta approvazione nei modi di legge.

Le parti contraenti dichiarano che la convenzione stessa è pienamente conforme in tutte le sue parti alla loro volontà.

Art. 50.

Per il trattamento tributario del presente atto di concessione sono applicabili le disposizioni della legge 29 maggio 1939, n. 775.

Il presente atto, mentre è immediatamente impegnativo ed esecutivo per il Comune e la Società, lo sarà per il Regio demanio so non dopo l'approvazione nei modi di legge.

L'atto medesimo è stato da me integralmente letto a chiara voce alla presenza delle costituite parti, le quali, nel dichiarare di trovarlo pienamente conforme alla loro volontà, con me funzionario rogante, si sottoscrivono, convenendo di considerare parti integranti dello stipulato atto gli allegati *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, *F*.

Muratore Nicola fu Dionisio.
Soprano Domenico fu Francesco.
Moro Angelo fu Giovanni.
Ambrogio Michetti di Luigi.
Rosario Terrana, funzion. rogante.

In conformità dell'originale, constante di 15 fogli e 6 allegati, tutti muniti delle firme prescritte, la presente copia autentica, in carta libera, viene rilasciata per uso interno amministrativo.

Roma, addì 7 luglio 1939-XVII

Il funzionario rogante: R. TERRANA.

Registrato a Roma - Ufficio atti pubblici - il 29 luglio 1939-XVII, al n. 713, vol. 39.

Esatte L. 20,60, oltre L. 0,15 per casuali.

Il procuratore superiore: *Amedeo Cappelletti.*

ALLEGATO A.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 29 maggio 1939-XVII, n. 775, che ha provveduto alla demanializzazione del compendio termale di Acqui (Alessandria);

Visto il verbale n. 2 della convocazione 15 giugno 1939 del Consiglio centrale delle Aziende patrimoniali del Demanio dello Stato, dal quale risulta che il Consiglio stesso ha approvato lo schema di contratto predisposto dalla Amministrazione del Regio demanio - purchè sia tenuto conto di alcune modifiche già introdotte nello schema medesimo - concernente la sistemazione dei rapporti fra il Regio demanio, il comune di Acqui e la Società anonima Terme di Acqui, nonchè la concessione in esercizio a favore di quest'ultima dell'intero compendio demaniale;

Visto l'art. 94 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato approvato col R. decreto 23 maggio 1924, n. 287;

Visto il parere dell'on. Consiglio di Stato n. 1617-III del 27 giugno 1939-XVII;

Delega

il gr. uff. avv. Nicola Muratore, direttore generale del Demanio pubblico e mobiliare, a firmare, in rappresentanza del Regio demanio dello Stato, l'atto in forma pubblica amministrativa di cui alle premesse.

Lo stesso avv. Muratore è, altresì, autorizzato a prestare il suo consenso, sempre in rappresentanza come sopra, ove richiesto, in relazione alla stipulazione e in ordine ad assunzioni e liberazioni di vincoli aventi per oggetto i beni costituenti il compendio termale.

Roma, addì 4 luglio 1939-XVII

Il Ministro: DI REVEL.

Copia conforme all'originale « Alleg. *A* » facente parte integrante della convenzione 5 luglio 1939-XVII (n. 157 di rep.).

Il funzionario rogante: R. TERRANA.

ALLEGATO *B*.

MUNICIPIO DI ACQUI

Deliberazione del podestà in data 19 *maggio* 1939-XVII, *n.* 49.

OGGETTO: *Demanializzazione del compendio termale di proprietà del Comune.*

Il Podestà assistito dall'infrascritto segretario capo;
Richiamati gli accordi intervenuti con la Società an. Terme di Acqui;
Sentito il parere favorevole della Consulta municipale, unanimamente espresso in seduta di oggi;
Visto lo schema di legge che dispone il trasferimento al Regio demanio del compendio termale alberghiero di proprietà del comune di Acqui;

Delibera:

1. Il comune di Acqui cede al Demanio dello Stato il patrimonio immobiliare e mobiliare costituente il compendio termale alberghiero di Acqui, di proprietà del Comune, come esso risulta nel suo stato di fatto e di diritto e perciò comprensivo di tutti i beni che lo costituiscono, con tutto quanto connesso e pertinente alle consistenze patrimoniali, all'uso e all'esercizio, e con tutti gli elementi nella attualità compenetrati nelle consistenze stesse, sia interne che esterne, inclusivi le sorgive ed i convogliamenti delle acque minerali e dolci, senza riserve e senza conservare diritti, ragioni o pretese verso il Demanio o verso la Società anonima Terme di Acqui.

Il trasferimento comprende tutti indistintamente i beni immobili e mobili del compendio, con le attrezzature alberghiere e sportive, qualunque siano stati gli interventi e le provenienze dei mezzi finanziari per costituirlo nello stato attuale di fatto e di diritto, per cui esso Comune risponde dello integrale trasferimento, compresi, quindi, i beni e le opere apportate al compendio a cura e con mezzi proprii della Società an. Terme di Acqui.

In effetti il Comune cede tutto il compendio termale ed alberghiero di sua proprietà, così come è pervenuto e come oggi è posseduto dal Comune stesso e come il Comune avrebbe diritto di possedere, con tutte le servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, continue e discontinue e senza riserve di sorta.

2. In tale cessione sono compresi le aree risultanti e che risulteranno dalla copertura del torrente Ravanasco in regione Antiche Terme, la cui esecuzione rimane a carico del Comune.

3. Il podestà è autorizzato a precisare e documentare alcuni riconoscimenti di fatto e di diritto nell'interesse generale del Comune e della locale popolazione.

4. Il prezzo della cessione è stabilito in lire nove milioni, comprensive di capitali e interessi, pagabili in contanti al Comune negli esercizi finanziari 1939-1940 e 1940-1941 e precisamente nel luglio 1939 e nel luglio 1940;

5. Il Comune acconsente alla rescissione di tutti i contratti stipulati con la Società an. Terme, con tutte le conseguenze di legge, dietro pieni accordi con la Società stessa, la quale vi aderisce attraverso gli organi societari, senza alcuna reciproca indennità.

I contratti sono i seguenti:

in data 5 marzo 1929, contratto di locazione delle Terme, a rogito Dorsi, segretario capo del Comune, vistato l'11 marzo 1929, registrato in Acqui il 1° aprile 1929 al n. 1424 volume 260 atti pubblici, con L. 166.696;

in data 3 giugno 1930, contratto di locazione del kursaal a rogito Bellafà, vice segretario del Comune vistato il 3 luglio 1930, registrato in Acqui il 7 giugno 1930 al n. 14 volume 261 atti pubblici, con lire 10.604;

in data 2 agosto 1933, anticipo varianti lavori, emissione obbligazioni e fideiussione del Comune, a rogito Baccalario. Regio notaio, registrato in Acqui il 22 agosto 1933, volume 266, n. 144 atti pubblici, con L. 23.067,70.

in data 7 aprile 1937, atto di transazione di lite a rogito Moro, segretario capo del Comune, vistato il 13 aprile 1937, registrato in Acqui il 3 maggio 1937 al n. 124, volume 272, atti pubblici, con lire 1202,90.

In dipendenza di tali rescissioni, Comune e Società nulla più avranno reciprocamente a pretendere per effetto dei rapporti che formano oggetto degli atti e convenzioni rescisse, e conseguentemente, decaduti e cessati.

6. Il podestà cav. uff. Angelo Moro fu Giovanni, è autorizzato ad intervenire ed a rappresentare il Comune nell'atto contrattuale previsto dalla lagge di demanializzazione.

Il podestà è altresì autorizzato a rappresentare il Comune ed a provvedere a tutto quanto inerente e conseguente al trasferimento ed a tutte le operazioni che si renderanno necessarie per il buon esito delle operazioni e per regolare tutti i rapporti col Regio demanio e la Società an. Terme di Acqui.

7. Il tesoriere comunale di Acqui, con l'intervento del podestà, è autorizzato a riscuotere, alle rispettive scadenze, la somma corrispettiva della cessione, rilasciandone quietanza.

8. Il comune di Acqui, rappresentato dal suo podestà, è autorizzato ad eliminare il vincolo ipotecario gravante la proprietà termale comunale per effetti del rogito Baccalario 2 agosto 1933, registrato in Acqui il 22 agosto 1933 al n. 144. vol. 266 atti pubblici.

9. Il podestà è autorizzato a coadiuvare la Società an. Terme di Acqui ed il Comune per il raggiungimento dei fini del pubblico interesse che l'indemaniamento ha accentrato nei riguardi del compendio.

10. La somma capitale, ricavata dalla cessione, verrà impiegata in titoli di rendita pubblica dello Stato od in titoli garantiti dallo Stato, da rendersi nominativi a sensi di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il podestà: ANGELO MORO.

Il segretario capo: MORO.

Pubblicata all'Albo pretorio il 21 maggio 1939-XVII giorno festivo, senza opposizioni.

Acqui, addì 22 maggio 1939-XVII

Il segretario capo: MORO.

REGIA PREFETTURA DI ALESSANDRIA

GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA.

Seduta del giorno 25 maggio 1939 - Div. Sanità
Protocollo n. 12714 - Speciale 1292.

OGGETTO: *Cessione al Demanio del compendio termale.*

La Giunta provinciale amministrativa riunita in numero legale sotto la presidenza di S. E. Domenico Soprano, Prefetto, ha preso la seguente deliberazione: approva, rivolgendo un vivo plauso alle autorità che si sono occupate della demanializzazione delle Terme, cosa che apporterà un beneficio notevole sia al Comune che al Compendio termale.

Al Governo Fascista la più viva riconoscenza per avere così valorizzato la città di Acqui e le sue Terme di fama mondiale.

Il prefetto presidente: DOMENICO SOPRANO

Il segretario: PIAZZA

Per copia conforme all'originale.

Acqui, addì 31 maggio 1939-XVII

Visto: *Il podestà*: MORO.

PREFETTURA DI ALESSANDRIA

Visto: si legalizza la firma del cav. uff. Angelo Moro, podestà del comune di Acqui.

Alessandria, addì 31 maggio 1939-XVII

p. *Il prefetto*: GIOVANNI VELASCO.

Copia conforme all'originale « Alleg. *B* » facente parte integrante della convenzione 5 luglio 1939-XVII (n. 157 di rep.).

Roma, addì 7 luglio 1939-XVII

Il funzionario rogante: R. TERRANA.

ALLEGATO *C*.

L'anno millenovecentotrentanove XVII il giorno 23 del mese di maggio si è adunato il Consiglio di amministrazione della Soc. an. Terme di Acqui per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Convenzione con il Regio demanio per la gestione delle Regie terme di Acqui.

Sono presenti i signori:

gr. uff. avv. Ciro Bonollo, presidente;
comm. avv. Ambrogio Michetti, consigliere delegato;

gr. uff. Stefano Menghi, consigliere;
dott. Teresio Guglielmone, consigliere;
cav. uff. rag. Francesco Rossi, sindaco;
gr. uff. dott. Arnaldo Sessi, sindaco.
avv. Bruno Ciolfi, segretario.

Il presidente dà la parola al consigliere delegato il quale, riferendosi alle comunicazioni fatte nelle precedenti adunanze, comunica che le trattative con il Regio demanio dello Stato per la demanializzazione delle Terme di Acqui si sono felicemente concluse, per cui occorre procedere alla stipulazione dei relativi contratti. Il consigliere delegato fa un'ampia ed esauriente relazione in proposito.

Il Consiglio, visto l'art. 15 dello statuto sociale che gli conferisce le più ampie facoltà per la amministrazione ordinaria e straordinaria della società, approva all'unanimità l'operato del consigliere delegato circa le trattative con il Regio demanio per il passaggio delle Terme di Acqui allo Stato e per la conseguente convenzione da stipularsi fra il Regio demanio e la società per la gestione delle Terme stesse.

Il Consiglio quindi, dopo l'esame dello schema di convenzione che deve regolare i rapporti tra il Regio demanio e la società per l'esercizio del compendio termale demaniale di Acqui, redatto sulle basi dell'analoga convenzione approvata con la legge del 5 giugno 1939, n. 17, delibera di accettare la predetta convenzione con le modifiche conseguenti alle particolari esigenze del compendio e dei rapporti tra le parti.

Il Consiglio delibera di autorizzare l'amministratore delegato comm. avv. Ambrogio Michetti ad intervenire per conto e nome della società ed a firmare l'atto relativo da stipularsi tra il Regio demanio, il comune di Acqui e la società, con tutti gli allegati atti e documenti per la completa regolazione dei reciproci rapporti in conseguenza della demanializzazione del compendio termale.

Il predetto consigliere delegato è autorizzato ad incassare le somme dovute, a rilasciare quietanza, a provvedere al pagamento anticipato a nome e per conto della società delle residuali obbligazioni emissione 1933 ed a prestare, ove occorra, il consenso per la cancellazione dell'ipoteca iscritta presso la Conservatoria delle ipoteche di Acqui sulla proprietà termale in dipendenza del predetto prestito obbligazionario rogito Baccalario 2 agosto 1933 registrato in Acqui il 22 agosto 1933, n. 144, vol. 266, atti pubbl. con L. 23.067,70, con esonero del conservatore delle ipoteche di ogni responsabilità al riguardo, a prestare la cauzione prevista nel suesposto contratto, a rendere nominativi i titoli azionari nel termine richiesto dal Regio demanio e di conservare la nominatività stessa, a costituire la prevista riserva speciale nel modo che sarà stabilito dal Regio demanio. Il Consiglio autorizza il consigliere delegato a provvedere agli atti necessari per la estinzione delle obbligazioni di cui sopra è cenno fissando, previ accordi con il Regio demanio, la data di pagamento nel termine minimo di mesi sei previsto dalle norme che regolano il predetto prestito obbligazionario, dandone avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*.

L'amministratore delegato è anche autorizzato ad estinguere tutte le passività bancarie della società.

Insomma il consigliere delegato ha i più ampi ed illimitati poteri per la esecuzione di tutto quanto previsto negli accordi tra il Regio demanio e la società con promessa fin da ora di rato e valido e senza bisogno di ulteriore ratifica.

Il consigliere delegato viene pure investito di ogni necessaria facoltà per rinunciare a qualsiasi rapporto e diritto in dipendenza del contratto di concessione delle Terme di Acqui 5 marzo 1929 tra il comune di Acqui e la società e dai seguenti atti e convenzioni sempre tra le stesse parti e aventi origine dal succitato contratto. Il Consiglio, in dipendenza ed in esecuzione ad accordi con il Regio demanio, autorizza il consigliere delegato a convocare l'assemblea in sede straordinaria per la modifica della denominazione sociale che dovrà assumere quella di « Soc. an. Regie Terme di Acqui » ed altresì per la modifica di quegli articoli dello statuto sociale che il Regio demanio desiderasse. Il Consiglio inoltre autorizza fin da ora il consigliere delegato a convocare l'assemblea per la riduzione del capitale sociale, sempre fermo quanto pattuito all'art. 33 della Convenzione tra il Regio demanio e la società.

Il presidente: CIRO BONOLLO

Il segretario: BRUNO CIOLFI.

N. 13873 del Repertorio.

ESTRATTO.

Certifico io sottoscritto dott. Giuseppe Colapietro, notaro alla residenza di Roma, con studio in via del Pozzetto n. 122, iscritto presso il Collegio notarile di questo distretto, che il presente estratto è copia fedele del verbale riportato alla pagina 68 e seguenti del libro del Consiglio della Società anonima Terme di Acqui, sedente in Roma, libro debitamente bollato e regolarmente vidimato dal Regio tribunale di Roma in data 27 febbraio 1929.

In fede ecc. si rilascia a richiesta della detta società.

Roma, 30 maggio 1939-XVII

Notaio: GIUSEPPE COLAPIETRO.

Copia conforme all'originale « Alleg. *C* » facente parte integrante della convenzione 5 luglio 1939-XVII (n. 157 di rep.).

Il funzionario rogante: R. TERRANA.

ALLEGATO *D*.

Elenco delle sorgenti e convogliamenti che passano al Regio demanio.

A. — *Sorgenti e convogliamenti di acque termali*:

In città: Sorgente detta « La Bollente » con relativo monumento, opera dell'architetto Cerruti, costruita nell'anno 1878, con basamento in granito ed elevazione in marmo.

Quota sul livello del mare, m. 154,82.
Temperatura, 74°,5;
Portata-litri 9 al minuto secondo così ripartiti:

a) a disposizione del pubblico, litri 3 (tale quantitativo di acqua serve anche per ottenere l'effetto decorativo del monumento e per dimostrare l'importanza della sorgente).

Detta acqua è ricuperata dal Comune e convogliata all'edificio delle scuole elementari di via XX Settembre, dove viene sfruttata ad uso riscaldamento. Dopo tale servizio è ancora ricuperata e convogliata al lavatoio pubblico, dove è messa a disposizione delle lavandaie, in 42 vaschette individuali;

b) alle Nuove Terme, litri 4 al minuto secondo convogliata mediante conduttura di ghisa che percorre piazza della Bollente, via Saracco, via Vittorio Emanuele II ed un tratto di via Ferdinando Micheli;

c) allo stabilimento degli Esterni (Antiche Terme) litri 2 al minuto secondo, convogliata con la conduttura di cui alla lettera *b*) che prosegue pel corso Bagni e la strada provinciale Acqui-Ovada, fino ad immettersi in detto stabilimento.

In regione Antiche Terme:

1. Sorgenti dette della « Grande Vasca o Vascone » o « Lago delle Sorgenti » di uso promiscuo fra lo stabilimento civile, già di proprietà del comune, e gli stabilimenti militari e degli indigenti, di proprietà dello Stato, indicate nel tipo annesso al rogito Spighi coi nn. 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34.

Temperatura: 44°.
Portata-litri 576.000 nelle 24 ore così ripartiti:
allo Stabilimento militare, litri 130.415;
allo Stabilimento indigenti, litri 108.680;
allo Stabilimento civile, litri 336.905. — Totale litri 576.000.

2. Altra sorgente di più elevata temperatura (50°) detta della Rotonda, anche ad uso comune rispetto al solo Stabilimento militare per le doccie, segnata nel sopradetto tipo col n. 27.

3. Altra tiepida detta del Fontanino segnata in tipo col n. 28 (*N. B.* presentemente la portata di questa sorgente è insignificante).

4. Tutte le sorgenti rinvenute nella proprietà Carozzi situate ad est dello Stabilimento indigenti e raggruppate mediante drenaggio e pozzi, della portata media di litri 10 al minuto secondo (*N.B.* l'acqua di dette sorgenti serve per l'alimentazione della piscina termale).

B. — *Sorgenti e convogliamenti di acque dolci*:

5. Acqua iodio-solforea fredda detta del Fontanino indicata nel tipo annesso al rogito Spighi col n. 35 unitamente all'edificio di ricovero segnato nello stesso tipo col n. 36.

6. Due distinte sorgenti di acqua potabile semplice dette di Lussita e dei Rasetti, in relativi casotti di allacciatura, depositi, condotti, indicate nel sopradetto tipo coi nn. 40 e 41 (*N. B.* dopo la costruzione dell'acquedotto, dette sorgenti sia per la scarsità e la durezza dell'acqua hanno nessuna importanza).

7. Pozzo del vecchio acquedotto municipale in vicinanza dei campi di tennis, profondo di m. 8 e del diametro di m. 4 con sorgenti d'acqua fredda di portata variabile da 4 a 8 litri al minuto secondo secondo la stagione, che servono per l'alimentazione della piscina.

Alessandria, 10 maggio 1939-XVII

L'ingegnere capo erariale regg.: PASI.

MURATORE, MORO, SOPRANO, MICHETTI

ALLEGATO *E*.

Elenco dei diritti, vincoli, limitazioni, oneri riguardanti la proprietà ceduta al Regio demanio

DIRITTI	VINCOLI	LIMITAZIONI ED ONERI
	I portici che parzialmente cingono il Grande Albergo e l'omonimo stabilimento sono gravati di servitù perpetua di passaggio.	La manutenzione dei portici è a carico dello Stato e la illuminazione a carico del Comune.
E' compreso nella realità il sovrapassaggio sulla Via Emilia che unisce l'Albergo col Palazzo già Valbusa di proprietà del Municipio di Acqui.	Il terrazzo sovrastante è gravato di servitù di uso per metà circa a favore del predetto Palazzo Valbusa, ossia del Municipio di Acqui, quale proprietario.	La manutenzione della parte di terrazzo gravata di servitù a favore del Palazzo Valbusa è a carico del comune di Acqui
Sorgenti dette della Grande Vasca, o Vascone, o Lago delle sorgenti, descritta al n. 1-*A* dell' elenco delle sorgenti.	Di uso comune fra gli Stabilimenti Militare, Indigenti e Civile. Portata litri 576.000 nelle 24 ore, così ripartiti: allo stab. Militare litri 130.415 » Indigenti » 108.680 » Civile » 336.905 Totale litri 576.000	
Sita sul suolo pubblico con l'edicola, condotta d'acqua alle Nuove Terme ed alle Antiche Terme, come ora praticati e comunque dette condotte potranno essere modificate in futuro.	Servitù di attingimento di acqua a favore della popolazione, in ragione di litri 3 al minuto secondo nel periodo dall'11 ottobre al 9 aprile, e di litri 2 al minuto secondo nel periodo dal 10 aprile al 10 ottobre, con diritto di ricupero a favore del Comune dell'acqua stessa per il riscaldamento del Palazzo delle Scuole elementari di via XX Settembre e per uso del Lavatoio pubblico, come viene attualmente praticato.	

Segue: ALLEGATO *E*.

DIRITTI	VINCOLI	LIMITAZIONI ED ONERI
Area ricavata dalla copertura del torrente Ravanasco, della superficie di mq. 13.500 con sottostante canale di convogliamento delle acque del detto torrente, costruito in cemento in base al progetto approvato dalle Superiori Autorità che il Comune di Acqui cede al R. Demanio unitamente all'area.	Servitù di scarico delle acque piovane di tutta la zona termale nonchè dei liquami degli alberghi: Valentino, Roma, Italia e Firenze.	Manutenzione ordinaria e straordinaria del canale del Ravanasco e di tutte le fognature serventi la zona termale ed adiacenti a carico del R. Demanio.
	Servitù di passaggio e transito: *a*) servitù di pubblico passaggio e transito a piedi e con qualsiasi genere di veicoli sulla strada che dal Rondò Bagni porta al piazzale antistante all'ingresso delle Terme, per proseguire pel Viale degli Indigenti e piazzale omonimo, fino al Borgo Roncaggio, segnato nella planimetria generale con freccia rossa. *N. B.* — Il rogito Spighi all'art. 2, comma 5°. accennando alla servitù di passaggio sopradetta, stabilisce che hanno anche diritto di passaggio i Successori Mordiglia nonchè i proprietari dei beni adiacenti. La servitù di cui alla lettera *a*) è comprensiva della servitù di cui all'art. 2, comma 5°, del rogito Spighi, inquantochè su detta proprietà è sorto il Borgo Roncaggio; *b*) servitù di pubblico passaggio e transito a piedi e con qualsiasi genere di veicolo sulla strada che dal Randò Bagni porta al piazzale antistante all'ingresso delle Terme e risvoltando verso Sud si congiunge alla Comunale per Lussito segnata nella planimetria generale con freccia bleu.	

Segue: ALLEGATO *E*.

DIRITTI	VINCOLI	LIMITAZIONI ED ONERI
	c) servitù di pubblico passaggio e transito a piedi e con qualsiasi genere di veicolo sulla strada di cui alla lettera *b*) nonchè su quella che partendo dall'inizio della Comunale per Lussito passa vicino al fontanino dell'acqua marcia, e prosegue fino a immettersi nella Vicinale detta del Ravanasco, segnata nella planimetria generale con freccia verde; *d*) servitù di pubblico passaggio sulle strade e viali compresi nella zona termale, esclusi i parchi riservati ai clienti degli alberghi.	
	La manutenzione delle strade, viali, ed ecc. sopradette è a carico del Regio Demanio. La illuminazione di tutta la zona termale delle Antiche Terme è pure a carico del Regio Demanio.	
		Concessione della cura dei fanghi a favore dei cittadini di Acqui ivi residenti e regolarmente inscritti all'Anagrafe, con obbligo agli abbienti di corrispondere la percentuale di servizio.

Alessandria, addì 31 maggio 1939-XVII

L'ingegnere capo erariale reggente
FEDERICO PASI

MURATORE - MORO - SOPRANO - MICHETTI

Copia conforme all'originale « Alleg. E » facente parte integrante della convenzione 5 luglio 1939-XVII (n. 157 di rep.).

Il funzionario rogante: R. TERRANA

ALLEGATO *F*.

Valutazione generale degli immobili di quanto inclusovi, anche di natura mobiliare, destinato all'esercizio.

	VALUTAZIONE ATTUALE			
	Costruzioni	Arredamenti	Attrezzamenti	TOTALE
A) *Nuove terme:*				
a) Grande Albergo Nuove Terme di 1ª categoria con unito attrezzamento curativo .	4.524.000	1.131.000	1.809.600	7.464.600 —
b) Stabilimento di cure alle Nuove Terme per esterni .	960.000	96.000	384.000	1.440.000 —
B) *Antiche terme:*				
1. Grande Albergo Antiche Terme di 1ª categoria . .	5.257.320	525.732	1.314.330	7.097.382 —
Reparto cura di 2ª classe .	223.200	22.320	33.480	279.000 —
2. Stabilimento di cura per esterni	2.175.450	202.545	607.635	2.985.630 —
3. Albergo Regina annesso allo attrezzamento curativo locale	2.391.680	358.752	478.336	3.228.768 —
4. Centro di studi	336.000	16.800	50.400	403.200 —
5. Teatro Kursaal	1.162.800	116.280	93.024	1.372.104 —
6. Fabbricato del personale retrostante al Kursaal	172.800	17.280	—	190.080 —
7. Autorimessa per 30 macchine	60.000	—	—	60.000 —
8. Piscina termale e annessi .	1.882.700	46.500	46.500	1.975.700 —
9. Lavanderia	122.000	12.200	18.300	152.500 —
10. Serra	50.000	—	10.000	60.000 —
11. Campi di tennis	60.000	—	—	60.000 —
TOTALI . . .	19.377.950	2.545.409	4.845.605	26.768.964 —

C) *Terreni:*

Antiche Terme	L. 1.231.516,20	Totale . . . L.	1.364.016,20
Nuove Terme	» 132,500 —		
		AMMONTARE COMPLESSIVO L.	28.132.980,20

Alessandria, addì 10 maggio 1939-XVII

L' Ingegnere capo erariale reggente
FEDERICO PASI

Copia conforme all'originale « Alleg. F » facente parte integrante della convenzione 5 luglio 1939-XVII (n. 157 di rep.).

Il funzionario rogante: R. TERRANA

(3415)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1939-XVII

Dichiarazione di trasformazione in Ente morale del Consorzio agrario cooperativo di Alezio e dell'Associazione agricola Tavianese e loro fusione nel Consorzio agrario provinciale di Lecce.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 169, che ha convertito in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi Agrari;

Visto il proprio decreto 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29, del 4 febbraio 1939-XVII, concernente il riconoscimento dell'Ente morale « Consorzio agrario provinciale della provincia di Lecce »;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario cooperativo di Alezio e l'Associazione agricola tavianese di Taviano sono dichiarati trasformati in enti morali ai sensi e agli effetti delle leggi 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 2.

Gli Enti di cui al precedente articolo, sono fusi, ai sensi dell'art. 1, 2° comma, della legge predetta, con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Lecce.

Art. 3.

Le fusioni di cui al precedente articolo avranno luogo previo accertamento delle attività e delle passività del Consorzio agrario cooperativo di Alezio e dell'Associazione agricola tavianese di Taviano alla data del 31 dicembre 1938-XVII, prendendo a base il bilancio di ciascun Ente approvato nell'ultima assemblea.

Tale accertamento dovrà constare da apposito verbale redatto d'accordo con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Lecce.

In caso di divergenza circa l'accertamento predetto deciderà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il trapasso delle attività e passività degli Enti fusi è soggetto a tassa fissa di registro e ipotecaria di L. 20 ai sensi dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 4.

Su proposta del Consorzio agrario provinciale di Lecce il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, esaminerà, decidendo in merito, le eventuali richieste formulate dal Consorzio agrario cooperativo di Alezio e dall'Associazione agricola tavianese di Taviano al momento della fusione, per regolare il funzionamento del Consorzio agrario provinciale di Lecce nei riguardi della cessata attività degli Enti in esso fusi.

Art. 5.

Il Consorzio agrario provinciale di Lecce è incaricato di promuovere e perfezionare gli atti occorrenti per la esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e, a cura del Consorzio agrario provinciale di Lecce, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 31 luglio 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

(3443)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzi delle ferroleghe.

Con riferimento alle norme contenute nella circolare P. 310-3786 del 18 luglio dello scorso anno sono stati disposti con provvedimento P. 427-1159 del 31 luglio c. a. i seguenti ribassi sulle maggiorazioni precedentemente consentite:

ferro manganese 75/80, lire duecento alla tonnellata;
silico manganese 65/70, lire centosettanta alla tonnellata;
silico manganese 45/50, lire cento alla tonnellata.

Le suddette riduzioni saranno applicate sulle assegnazioni rilasciate dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra a decorrere dal quindici luglio corrente anno in poi.

(3446)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 167

del 3 agosto 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	88,98
Francia (Franco)	50,35
Svizzera (Franco)	428,85
Argentina (Peso carta)	4,40
Belgio (Belga)	3,229
Canadà (Dollaro)	19 —
Danimarca (Corona)	3,972
Germania (Reichsmark)	7,627
Norvegia (Corona)	4,47
Olanda (Fiorino)	10,105
Polonia (Zloty)	357,75
Portogallo (Scudo)	0,8075
Svezia (Corona)	4,5845
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8733
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	72,35
Id. 3,50 % (1902)	70,125
Id. 3,00 % Lordo	50 —
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	66,95
Id. Id. 5 % (1936)	92 —
Rendita 5 % (1935)	90,55
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,95
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,20
Id. id. 5 % - Id. 1941	100,525
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	90,10
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	90,025
Id. id. 5 % - Id. 1944	95,65

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Gibbesi » in provincia di Agrigento

Con decreto Reale 8 aprile 1939-XVII registrato alla Corte dei conti il 23 maggio successivo, al registro 8, foglio 215, è stato costituito il Consorzio di miglioramento fondiario « Gibbesi » nei comuni di Naro e Campobello di Licata (Agrigento).

(3416)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del commissario straordinario della Cassa di risparmio di Nereto (Teramo)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministeri, in data 27 marzo 1939-XVII, col quale è stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Nereto, con sede in Nereto (Teramo);
Veduto il proprio provvedimento in data 27 marzo 1939-XVII, col quale il comm. dott. Paladino Paladini è stato nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa di risparmio suindicata;
Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del comm. dott. Paladino Paladini, chiamato a ricoprire altro ufficio;

Dispone:

Il comm. dott. Alberto Marsigli è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa di risparmio di Nereto, con sede in Nereto (Teramo), in sostituzione del comm. dott. Paladino Paladini, con le attribuzioni e i poteri contemplati dal Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 luglio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(3291)

Sostituzione del commissario straordinario della Cassa di risparmio di Atri (Teramo)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministeri, in data 28 marzo 1939-XVII, col quale è stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Atri, con sede in Atri (Teramo);
Veduto il proprio provvedimento in data 28 marzo 1939-XVII, col quale il comm. dott. Paladino Paladini è stato nominato Commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa di risparmio suindicata;
Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del comm. dott. Paladino Paladini, chiamato a ricoprire altro ufficio;

Dispone:

Il comm. dott. Alberto Marsigli è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa di risparmio di Atri, con sede in Atri (Teramo), in sostituzione del comm. dott. Paladino Paladini, con le attribuzioni e i poteri contemplati dal R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 luglio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(3292)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 21 posti di capotecnico aggiunto nel personale civile tecnico per le Direzioni delle costruzioni navali e meccaniche.

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto 4 gennaio 1930, n. 39;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728;
Visto il R. decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 2011;
Vista l'autorizzazione concessa con il foglio della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 4991/9.1/1.3.1 dell'11 febbraio 1939-XVII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 21 posti di capotecnico aggiunto nel personale civile tecnico per le Direzioni delle costruzioni navali e meccaniche con l'annuo stipendio ed il supplemento di servizio attivo inerenti al grado 11°, gruppo *B*, dell'ordinamento gerarchico, divisi fra le seguenti specialità:

Specialità carpentieri	n. 6
Specialità congegnatori comuni	» 5
Specialità congegnatori elettricisti	» 4
Specialità calderai	» 2
Specialità fabbri	» 1
Specialità congegnatori specialisti	» 1
Specialità fonditori	» 2
Totale	n. 21

Qualora il numero dei posti messi a concorso per una delle specialità non fosse ricoperto per mancanza di concorrenti o di candidati idonei nella rispettiva graduatoria, i concorrenti per altre specialità che fossero risultati idonei ma non compresi nei vincitori del concorso potranno ottenere la nomina, nell'ordine di apposita graduatoria generale, ai posti vacanti, salvi, in questo caso, i diritti dei candidati idonei che si trovino nelle condizioni indicate dal successivo articolo 9.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani di razza non ebraica che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti, siano in possesso del diploma di licenza di istituto nautico (sezione macchinisti e costruttori), o di istituto tecnico (sezione fisico-matematica del vecchio ordinamento, industriale, o agrimensura) o di istituto industriale o di liceo scientifico, i quali alla data del presente decreto abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassato quella di anni 31.

Detto limite massimo di età è elevato:

ad anni 36, per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure che, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

ad anni 39 per coloro che siano invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale

o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero o che siano decorati a valor militare o promossi di grado militare per merito di guerra.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione prima del 28 ottobre 1922, nonchè per i feriti in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatesi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino iscritti ininterrottamente ai Fasci di combattimento dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, il detto limite massimo è elevato di quattro anni. Tale beneficio non si cumula con quello previsto dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932, del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932, ma è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante ai candidati a' termini del secondo comma del presente articolo.

Il limite massimo di anni 31 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dal secondo e terzo comma del presente articolo purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestono la qualifica di impiegato statale di ruolo e per quelli attualmente appartenenti al personale civile non di ruolo che alla data del 4 febbraio 1937 avevano già prestato servizio in tale qualità da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccettuata quella ferroviaria. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per gli obblighi militari.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica che sarà accertata all'atto della sua presentazione agli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da ufficiali medici.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria dal Collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti, esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6 dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili ed affari generali - Divisione personale civili - Sezione 2ª), non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine suddetto non siano state corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere in via eccezionale un termine ulteriore per regolarizzarne la documentazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alla domanda;

c) le specialità per le quali intendono concorrere;

d) che accettano qualsiasi destinazione comprese le Colonie dell'Africa Italiana e i Possedimenti dell'Egeo;

e) le prove facoltative di lingua straniera che intendono sostenere.

I candidati dovranno inoltre dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica.

I candidati che vengano in possesso, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di nuovi titoli preferenziali, sono tenuti a presentare i documenti che comprovino i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Le domande degli invalidi di guerra, per la causa nazionale, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e per le operazioni belliche compiute in servizio militare non isolato all'estero, debitamente documentate dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Art. 4.

A corredo delle domande di ammissione dovranno essere uniti seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante l'iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio. Detto certificato, rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della Provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione. La iscrizione non è richiesta pei mutilati o invalidi di guerra.

Per i candidati iscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922 senza interruzione, il certificato anzidetto dovrà essere ratificato da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice-segretari del Partito stesso.

I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica i certificati di appartenenza al P.N.F. dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati di iscrizione ante-Marcia su Roma, dovranno, comunque, avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del P.N.F. o da un Vice-segretario;

3) certificato di cittadinanza italiana.

Agli effetti del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede;

6) diploma originale o copia autenticata del titolo di studio indicato nel primo comma del precedente art. 2.

Non saranno ritenuti sufficienti i certificati;

7) copia dello stato di servizio militare con l'annotazione delle benemerenze di guerra per gli aspiranti ex-combattenti o che abbiano preso parte, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari, o che rivestano la qualità di invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o che siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

Gli orfani dei caduti o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o degli invalidi in dipedenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero dovranno produrre un certificato comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza;

8) fotografia di data recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario del quale, in tale caso, dovranno essere segnalati gli estremi.

9) certificato di matrimonio per i candidati coniugati oltre allo stato di famiglia per quelli che abbiano figli viventi. I candidati celibi dovranno allegare apposita dichiarazione.

Art. 5.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli indicati ai nn. 2, 3, 4 e 5 dell'art. 4 devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio attivo civile in una Amministrazione dello Stato o ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo (ad esclusione, quindi, degli ufficiali di complemento), potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai nn. 1, 3, 4 e 5, salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

I candidati che risiedono all'estero o nelle Colonie potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti rispettivamente almeno 5 e 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte la cui data sarà loro comunicata dal Ministero.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando di concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice verrà nominata dal Ministero della marina e sarà così composta:

presidente: un generale o colonnello del G. N.;

membri: due ufficiali superiori del G. N., due funzionari della carriera amministrativa di cui uno di grado non inferiore all'8°, un capotecnico principale, o primo capotecnico, per ciascuna specialità.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal funzionario di carriera amministrativa, membro della Commissione, meno elevato in grado.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in prove scritte, pratiche, grafiche e orali giusta il programma annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo in La Spezia e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con successivo decreto con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del R. decreto n. 2960, del 30 dicembre 1923, circa le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 8.

Per ciascuna prova così scritta come orale, la Commissione dispone di 10 punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte, una media di 7 decimi e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse.

La prova orale per ciascuna materia non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno 6 decimi.

La classificazione dei candidati in graduatoria viene fatta moltiplicando i punti di ciascuna prova per il relativo coefficiente, sommando i prodotti così ottenuti e rapportando infine la somma totale in ventesimi. Per la matematica il prodotto anzidetto è ottenuto moltiplicando la media dei punti riportati nelle due prove (orale e scritta) per il relativo coefficiente.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, integrato dai Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Art. 9.

Nel conferimento dei posti messi a concorso saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930, n. 454, nell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi della causa nazionale, degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nell'articolo unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, e nell'art. 4 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, rispettivamente a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18 e di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e di coloro che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, negli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e nell'art 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale, degli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o degli orfani dei cittadini che, in servizio militare non isolato all'estero sono caduti in dipendenza delle relative operazioni militari;

d) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale stabilito pel grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non siano ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prolungare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 11.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di L. 700 lorde oltre l'eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli, conserva durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al nuovo grado.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1939-XVII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO

Numero delle materie	MATERIE DI ESAMI	Coefficiente (2)	Se l'esame è scritto orale o pratico
1	Composizione italiana . . .	2	Scritto (1)
2	Matematica	1	Scritto (1) e orale
3	Disegno	2	Grafico (1) e orale
4	Fisica e chimica.	1	Orale
5	Nozioni speciali	2	Orale
6	Esame pratico	3	Pratico
7	Nozioni amministrative, corporative e di statistica .	1	Orale
8	Lingue estere facoltative. .	1	Scritto (3)

(1) La durata delle prove scritte o grafiche è fissata in sei ore e deve computarsi dal momento in cui ha termine l'assegnazione dei temi.

(2) Il coefficiente si applica unicamente per la formazione della graduatoria, non se ne tiene conto per gli effetti di cui al primo comma dell'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

(3) La durata della prova sarà fissata dalla Commissione.

MATERIE COMUNI A TUTTE LE SPECIALITA'.

MATERIA N. 1.

Composizione italiana.

Svolgere un tema di argomento attinente alla vita professionale.

MATERIA N. 2.

Matematica.

a) Prova scritta:

Risoluzione di un problema di aritmetica od algebra e di uno di geometria o trigonometria in base ai programmi sotto indicati.

b) Prova orale:

1) I numeri interi. Le tre operazioni dirette e le prime due inverse.

2) Divisibilità. Cenni sui numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo.

3) Numeri frazionari. Principali proprietà ed operazioni su di essi.

4) Potenza di un numero. Potenza con esponente intero, positivo, negativo o nullo.
5) Radice quadrata dei numeri frazionari positivi. Calcolo di radicali. Potenza con esponente frazionario.
6) Frazioni e numeri decimali. Operazioni relative.
7) Sistema metrico decimale. Misure di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso.
8) Cenni sui numeri complessi.
9) Proporzionalità tra le grandezze. Regole del tre semplice e del tre composto.

Algebra:

1) Espressioni letterali. Operazioni sui monomi e polinomi interi.
2) Trasformazioni e semplificazioni di espressioni algebriche. Calcolo dei valori di esse per particolari valori delle lettere.
3) Generalità sulla teoria elementare delle equazioni. Risoluzioni delle equazioni di primo grado ad una incognita.
4) Sistemi di equazioni di primo grado. Problemi di primo grado.
5) Equazioni di secondo grado ad una incognita. Equazioni riducibili al secondo grado.
6) Sistemi semplici di equazioni di grado superiore al primo. Problemi di secondo grado.
7) Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi. Proprietà relative. Logaritmi a base dieci. Uso delle tavole ed applicazioni.
8) Coordinate cartesiane e polari nel piano e nello spazio. Rappresentazione grafica delle funzioni.
N.B. — Il candidato dimostrerà essenzialmente la conoscenza del su indicato programma nella risoluzione di esercizi pratici.

Geometria piana:

1) Nozioni preliminari. Rette, angoli, costruzioni di angoli, rette perpendicolari, oblique, parallele e proprietà relative.
2) Triangoli, eguaglianze dei triangoli, quadrato, parallelogramma, rettangoli, trapezi, poligoni. Misure delle rette, misure degli angoli.
3) Circonferenza. Mutua posizione di rette e circonferenze. Corde. Angoli al centro ed inscritti. Poligoni inscrivibili e circoscrivibili. Poligoni regolari.
4) Equivalenza di figure piane. Proporzioni fra grandezze. Teorema di Pitagora ed applicazioni. Teorema di Talete e similitudini.
5) Aree delle figure piane. Misure relative al circolo ed alle sue parti.

Geometria solida:

1) Rette e piani nello spazio. Angoli diedri.
2) Nozioni sui poliedri e particolarmente sul prisma, sul parallelepipedo e sulla piramide.
3) Nozioni sul cono, sul cilindro e sulla sfera.
4) Nozioni sulla equivalenza dei poliedri.
5) Misura della superficie e dei volumi dei solidi più comuni.

Trigonometria piana:

Nozioni di trigonometria rettilinea. Linee trigonometriche, definizioni. Principali relazioni tra le linee trigonometriche, Tavole logaritmiche, trigonometriche e loro uso. Risoluzione dei triangoli.

Geometria descrittiva:

Nozioni. Proiezioni ortogonali. Problemi elementari riguardanti punti, rette, piani, sezioni piane, sviluppi e intersezioni di poliedri, cilindri, coni, ecc.

N.B. — Il candidato dovrà anche dar prova di possedere cognizioni elementari di statistica.

MATERIA N. 3.

Disegno.

a) Prova grafica:

Eseguire copiando dal vero in iscala assegnata ed a matita, il disegno di un oggetto relativo alla specialità del candidato.
Eseguire sulle indicazioni della Commissione, il disegno di un oggetto non molto complicato, con la chiarezza necessaria perchè sia facilmente capito da chi dovrebbe eseguire i lavori.

b) Prova orale:

Il candidato dovrà dar prova di saper prontamente e razionalmente interpretare i disegni già compilati, in guisa da spiegarli a chi, con la scorta di essi, deve lavorare.

MATERIA N. 4.

Fisica ed elementi di chimica.

Fisica ed elementi di meccanica:

1) Nozioni sui movimenti dei corpi. Velocità ed accelerazione. Composizione dei movimenti.
2) Forze: composizione delle forze. Coppie: composizione delle coppie.
3) Corpi solidi, rigidi. Macchine semplici.
4) Gravità: centro di gravità. Caduta dei gravi liberi e sopra un piano inclinato. Pendolo.
5) Lavoro e potenza. Energia di moto e di posizione. Conservazione dell'energia.

Idrostatica:

6) Corpi liquidi. Pressione dall'interno e alla superficie. Principio di Archimede e sue applicazioni.

Aerostatica:

7) Corpi aeriformi. Pressione e loro misura. Barometro. Macchine pneumatiche e pompe. Cenni sulla navigazione aerea.

Ottica:

8) Luce e sua propagazione. Intensità della luce e sua misura.
9) Riflessione della luce. Specchi piani e sferici. Rifrazione della luce. Prismi e lenti.
10) Strumenti ottici ed in particolare i cannocchiali. Cenni di spettroscopia.

Termologia:

11) Temperatura e calore e loro misura. Calore specifico. Equivalenza di calore e lavoro. Sorgenti di calore.
12) Propagazione del calore. Dilatazione termica. Cambiamento di stato fisici.

Acustica:

13) Produzione del suono. Propagazione del suono nei vari mezzi e disposizioni per facilitarla. Caratteri distintivi dei suoni. Risonanza, interferenze.

Elettricità e magnetismo:

14) Fenomeni e concetti fondamentali di elettrostatica e magnetostatica. Elettroforo di Volta e macchina elettrica ad induzione. Corrente elettrica e sue manifestazioni magnetiche, termiche, chimiche. Misura della corrente. La pila e l'accumulatore.
15) Campo magnetico terrestre e declinazione e inclinazione magnetica.
16) Induzione elettro-magnetica. Rocchetto di induzione. Alternatore e dinamo. Trasformatore di corrente alternata. Motori a corrente continua ed a corrente alternata.
17) Applicazione della corrente elettrica al trasporto della energia, illuminazione, telegrafia e telefonia. Radiotelegrafia.

Elementi di chimica:

1) Cenno sui vari fenomeni naturali.
2) Leggi delle combinazioni. Equivalenti chimici. Ipotesi atomica e molecolare.
3) Pesi atomici e pesi molecolari.
4) Simboli e formule. Equazioni. Regole di nomenclatura.
5) Ossigeno ed azoto. Aria atmosferica. Combustione. Fiamma.
6) Cloro ed acido cloridrico.
7) Ozono ed acqua ossigenata.
8) Zolfo ed idrogeno solforato. Acidi solforoso e solforico.
9) Ammoniaca. Acidi nitroso e nitrico.
10) Fosforo ed acidi fosforici, fosfati e perfosfati.
11) Carbonio e silicio e loro composti ossigenati.
12) Generalità sui metalli e sulle leghe.
13) Provenienza, caratteri, applicazioni dei metalli più importanti.
14) Ossidi, idrati e sali più notevoli.

MATERIA N. 5.

Nozioni speciali.

A seconda della specialità alla quale aspira un candidato egli dovrà dare prova di conoscere in modo generale ma sufficientemente pratico quanto è indicato qui appresso per ciascuna specialità posta a concorso.

Carpentieri:

Nozioni sui legnami principalmente adoperati per la costruzione di scafi di alberature, di palischermi e per servizi ausiliari, sulle loro qualità, sui loro difetti e sul loro impiego secondo le varie opere. Nozioni sul ferro omogeneo e sull'acciaio ad elevata resistenza preparato in lamiere ed in verghe profilate per costruzioni navali, sulle loro prove di collaudo e sul loro impiego in varie opere. Regole e dati pratici per la compilazione di perizie e di specificazioni di materiali. Nozioni sui sistemi di strutture più comunemente adoperati per scafi di legno e di ferro.

Cenni sulla robustezza degli scafi. Nozioni sui vari sistemi di alberatura e sulle loro parti principali ed accessorie. Descrizione della struttura dei palischermi e delle loro parti accessorie, regole per la loro costruzione, per il loro allestimento. Nozioni sulle macchine lavorati e sugli altri mezzi da lavoro per costruzioni in legno e metalliche, ecc.

Cenni sommari sul tracciamento degli scafi alla sala e regole per ricavare dal tracciato i dati necessari per la costruzione degli scafi di legno e di ferro. Cenni sugli scafi di costruzione, di impostamento delle navi, varo, alaggio. Manutenzione degli scafi in legno e metallici. Pitture anticorrosive, immissione in bacino, battelli porta, operazioni e precauzioni per mettere a secco i bastimenti.

Pitture sottomarine a freddo, a caldo, anticorrosive ed antivegetative.

Nozioni sulla resistenza dei materiali, azioni deformanti, trazione, compressione, taglio flessione, torsione ed azioni combinate, applicazione per casi semplici di costruzione.

Congegnatori comuni:

Nozioni sui materiali principali ed ausiliari adoperati nelle officine da congegnatore, sulle loro qualità, sui loro difetti, sul loro impiego nelle varie opere. Regole e dati per la compilazione di perizie e di specificazioni di materiali. Cenni sulle caldaie a vapore e sul loro funzionamento. Cenni sulla combustione e sui combustibili. Lubrificazioni e loro proprietà. Nozioni sugli organi e sul funzionamento delle macchine a valore, dei motori a combustione interna ed a scoppio, delle pompe e dei meccanismi più frequentemente usati nella Regia marina e cenni sulle loro funzioni. Cenni sui principali istrumenti dei quali si fa uso per la determinazione dei dati relativi al funzionamento degli apparati motori (indicatori, freni, dinamometri torsiometri, ecc.). Cenni sulle principali macchine operatrici delle varie officine, sulle trasmissioni di movimento e sulle cautele necessarie per la relativa condotta e conservazione. Nozioni sugli attrezzi e sugli altri mezzi da lavoro delle officine meccaniche. Nozioni sulla resistenza dei materiali, azioni deformanti. Trazione, compressione, taglio, flessione, torsione e azioni combinate. Applicazione per casi semplici di parti di macchine. Calcoli degli alberi soggetti a torsione.

Calderai:

Nozioni sui materiali impiegati nei lavori di calderaio, sulle loro qualità, sui loro difetti, sulle prove alle quali vengono sottomessi e sul loro impiego nei lavori. Cenni sommari sui principali processi di fabbricazione dei tubi di ferro e d'acciaio per caldaie. Norme e prove per la ricezione di detti tubi. Regole e dati pratici per la compilazione di perizie e di specificazioni dei materiali adoperati nell'arte del calderaio. Vari tipi di caldaie specialmente in uso nella R. Marina. Nozioni sui rivestimenti delle caldaie e sul modo di applicarli. Nozioni sulle macchine lavoranti, sugli attrezzi e sugli altri mezzi di lavoro delle officine di calderaio.

Nozioni sui materiali impiegati nei lavori da ramiere, sulle loro qualità, sui loro difetti, sulle prove alle quali vengono sottomessi, e sul loro impiego nei lavori. Cenni sommari sui principali processi di fabbricazione dei tubi di rame e di ottone. Norme e prove per la ricezione di detti tubi. Regole e dati pratici per la compilazione di perizie e di specificazioni di materiali da ramiere. Nozioni sulle macchine operatrici, sugli attrezzi e sugli altri mezzi di lavoro nelle officine nelle quali si fanno lavori da ramiere.

Nozioni sulla resistenza dei materiali. Azioni deformanti, trazione, compressione, taglio, flessione e azioni combinate. Applicazioni per casi semplici di costruzione. Calcolo dei recipienti e delle chiodature.

Congegnatori elettricisti:

Nozioni sui materiali principali ed ausiliari impiegati nella costruzione, riparazione e sistemazione dei materiali elettrici sia a bordo che a terra, sulla loro qualità e sul loro impiego nelle varie opere. Regole e dati pratici per la compilazione di perizie e di specificazioni di materiali. Cenni sulle caldaie a vapore e meccanismi, sui motori a combustione interna e sul loro funzionamento.

Cenni sulle principali macchine operatrici delle varie officine, sugli attrezzi e sui mezzi di lavoro, sulle trasmissioni di movimento e sulle cautele necessarie per la relativa condotta e conservazione. Nozioni sulla resistenza dei materiali: azione deformante, trazione, compressione, taglio, flessione, torsione, azioni combinate. Applicazione per casi semplici di parti di macchine. Calcolo degli alberi soggetti a torsione.

Campo magnetico. Corpi diamagnetici e paramagnetici. Isteresi. Energia dissipata per isteresi. Corrente elettrica continua. Legge di Ohm, legge di Joule e loro applicazioni. Elementi dai quali dipende la corrente. Resistenza dei conduttori e sua misura. Induzione elettromagnetica, forza elettromotrice indotta. Coefficiente di induzione mutua e di autoinduzione. Corrente di Foucault.

Capacità elettrica dei conduttori. Condensatori. Oscillazioni elettriche. Corrente elettrica alternata. Corrente alternata polifase. Campo magnetico rotante. Trasformazione di energia chimica in energia elettrica e viceversa. Pila ed accumulatori. Loro aggruppamento e funzionamento. Applicazioni elettrochimiche. Trasformazione di energia meccanica in energia elettrica e viceversa. Dinamo a corrente alternata ed a corrente continua. Particolari costruttivi. Caratteristiche. Motori a corrente continua. Varie specie di motori a corrente alternata. Particolari costruttivi. Sistemi di costruzione a corrente continua ed a corrente alternata monofase e polifase. Scelta dei conduttori e calcoli relativi alle condutture. Quadri di distribuzione. Interruttori. Valvole. Illuminazione elettrica. Proiettori. Cenni sulla propulsione elettrica.

Fabbri:

Nozioni di siderurgia. Cenni sulla produzione del ferro e sue leghe, loro proprietà.

Impiego del ferro e derivati nelle costruzioni navali.

Fucinatura, laminazione e trafilatura dei metalli, ricalcatura, foratura, piegatura, saldatura e bollitura. Cenni sulla saldatura autogena ossia cetilenica, elettrica, ecc.

Macchine per fucinare e stampare. Magli a leva, a frizione, a molla, meccanici, a vapore pneumatici ed elettrici. Presse idrauliche.

Forni a riverbero per riscaldo e bollitura. Fucine comuni.

Attrezzi da lavoro; incudine, preselle, stampi, mazze, ecc.

Fabbricazione della latta.

Fabbricazione delle catene. Macchine di prova.

Acciai. Diverse qualità di acciai, loro lavorazione, trattamento termico degli acciai da utensili, cementazione, ricottura, tempera.

Colori di temprera, pirometri; forni da tempera, metodi di raffreddamento.

Rinvenimento, colori di rinvenimento.

Fabbricazione delle corazze di protezione delle navi.

Nozioni sulla resistenza dei materiali, azioni deformanti, trazioni, compressione, taglio, flessione, torsione ed azioni combinate.

Applicazione per casi semplici di costruzione.

Regole e dati pratici per la compilazione di perizie e specificazioni dei materiali.

Fonditori:

Nozioni generali sulla fusione dei metalli. Solidificazione. Contrazione. Coefficiente di contrazione.

Forme. Sagome. Modelli. Anime. Loro preparazione.

Formatura manuale. Meccanica. Fusione sotto pressione. A cera persa. In conchiglia. Attrezzami per formature.

Forni da fondere. Crogiuoli. Terra da fondere e sue preparazioni. Attrezzi per la colata. Macchinari per la sbavatura e pulitura.

Ghisa. Varie qualità e aspetti principali.

Fusione della ghisa. Cubilotti.

Acciaio. Diverse specie e caratteristiche. Fusione dell'acciaio. Difetti più comuni nella fusione. Mezzi per evitarli e per ripararli.

Brasatura. Saldatura, ecc.

Leghe. Ottone. Bronzo. Metalli bianchi. Leghe leggere.

Nozioni sulla resistenza dei materiali. Azioni deformanti. Trazioni. Compressione. Taglio. Flessione ed azioni combinate. Applicazioni per casi semplici di costruzione.

Regole e dati pratici per la compilazione di perizie e specificazioni di materiali.

Congegnatori specialisti per gabinetti sperimentali.

Oltre le nozioni speciali indicate per la categoria congegnatori comuni i concorrenti dovranno rispondere sui due seguenti gruppi *a*) e *b*) di cognizioni specifiche relative ad apparecchi e metodi di prova per gabinetti sperimentali:

a) macchine per prove di tensione. Vari tipi, loro schema. Macchine per le prove di flessione, di carico di punta di torsione, di durezza, ecc. Macchine per prove dinamiche, di urto, di fatica, ecc. Verifica delle macchine di prova, metodi diversi, cruscher, boite de tonage. Prove di resistenza dei metalli a temperatura elevata. Apparecchi diversi. Determinazione del modulo di elasticità dei materiali; apparecchio a specchi, estensimetri, apparecchi registratori dei diagrammi delle sollecitazioni meccaniche. Apparecchi portabili per prove ad urto.

Metodi eseguiti nella esecuzione delle prove di vaporizzazione con caldaie a vapore. Apparecchi diversi per la determinazione del titolo di vapore. Apparecchi per la misurazione della quantità d'aria erogata dai ventilatori. Metodo di rilievo delle potenze degli apparati motori. Indicatori di Watt. Torsiometri. Vari tipi di torsiometri, ecc.

Metodi usati nella determinazione dei punti critici degli acciai e delle leghe: apparecchio Saladin; Saladin Broniewsky-Leed Northrupp, ecc. Apparecchi per la determinazione delle tensioni nei cristalli e nei vetri. Microscopio comune. Microscopia metallografica, tipi diversi. Preparazione di saggi micrografici. Rilievo di fotografie micrografiche. Nozioni sulle teorie moderne sulle leghe metalliche. Rilievo o tracciamento di grafici relativi ai diversi esperimenti che si eseguono in un laboratorio sperimentale.

b) Prodotti derivati del petrolio. Densità, temperatura d'infiammabilità, sostanze catramose, sostanze asfaltiche, sostanze carboniose. Viscosità, viscosimetri Engler-Reedwood.

Zolfo, potere calorifico coi calorimetri Mahler, Junkers, Thompson. Zolfo, acidità, ecc.

Carboni. Materie. Volatili, Cenni. Zolfo. Carbonio fisso. Distillazione.

Prodotti ferrosi. Silicio. Zolfo. Fosforo. Manganese. Nikel. Vanadio. Tungsteno, ecc.

Metalli in genere. Determinazione elettrolitica del rame, dello stagno, dello zinco, del piombo, dell'argento, ecc. Separazione elettrolitica, ponderale e volumetrica dei metalli che si incontrano nelle leghe di bronzo, ottone, pacfong, antifrizione, ecc.

Vernice ad olio e sottomarina. Separazione dei diversi componenti dei pigmenti, determinazione delle caratteristiche dei veicoli (numero di iodio, numero di saponificazione, numero di acidità, ecc.).

Indice di rifrazione, grado polarimetrico, grado termico Tortelli; sostanze resinose, ecc.

Apparecchi e metodi principali usati nell'analisi dei gas. Analisi dei materiali refrattari, dei cementi e delle calci idrauliche.

MATERIA N. 6.

Esame pratico (comune a tutte le specialità).

L'esame consisterà nel saper dare pratico indirizzo, esecutivo alla messa in opera di un lavoro, nella conoscenza delle singole operazioni che occorrono e delle successive fasi di lavorazione a mano ed a macchina, ecc., secondo il disegno e la traccia stabilita dal presidente della Commissione esaminatrice, a seconda della specialità.

Il candidato dovrà in complesso dar prova di possedere, oltre alle nozioni teoriche, quelle nozioni pratiche occorrenti per poter esercitare, rispetto al personale operaio, le sue mansioni con cognizione ed autorevolezza.

Egli dovrà dar prova di saper giudicare bene come un lavoro sia stato eseguito, sia rispetto alla materiale lavorazione, sia rispetto alla materiale lavorazione, sia rispetto alla riproduzione del campione o dal disegno, a seconda della specialità, e di saperne eseguire il collaudo.

MATERIA N. 7.

Nozioni amministrative, corporative e di statistica.

1) Nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato. Ordinamento dell'Amministrazione militare marittima. Conoscenza delle disposizioni regolamentari e legislative circa lo stato economico e giuridico degli impiegati statali.

2) Principi elementari sull'Ordinamento corporativo dello Stato. Carta del Lavoro. Associazioni sindacali: Federazioni, Confederazioni. Corporazioni. Consiglio Nazionale delle Corporazioni. Il contratto collettivo di lavoro. Disciplina dei conflitti di lavoro. La Magistratura del lavoro. I reati collettivi di lavoro.

Cenni sulle disposizioni legislative per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Assicurazione degli operai.

3. Elementi di statistica.

Prova facoltativa di lingue estere.

Il candidato ha facoltà di dare esame in una delle seguenti lingue estere: francese, inglese, tedesco.

Per detti esami il voto finale di graduatoria sarà aumentato da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 per ciascuna lingua. La Commissione non potrà nemmeno attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di sapere almeno tradurre correntemente dalla lingua estera in lingua italiana un brano tratto da un giornale o da una rivista tecnica.

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

(3354)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso a quattro posti di chimico aggiunto in prova nei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette.

MINISTERO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto Ministeriale 29 ottobre 1938-XVII, col quale venne indetto un concorso per esame a quattro posti di chimico aggiunto in prova nei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette;

Visti gli atti della anzidetta Commissione esaminatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Vista la graduatoria di merito formata dalla predetta Commissione esaminatrice;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a quattro posti di chimico aggiunto in prova nei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette, indetto con decreto Ministeriale 29 ottobre 1938-XVII.

1. Dard Errico, media delle prove scritte 7, voto d'esame orale 6, somma dei voti 13.

Art. 2.

Il seguente candidato è dichiarato vincitore del concorso suddetto:

Dott. Dard Errico.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 giugno 1939-XVII

Il Ministro: DI REVEL

(3455)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso per coadiutore chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Catania.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 8, 71, 77 ed 81 del R. decreto-legge 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il precedente decreto in data 30 dicembre 1938-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 4 del 5 gennaio 1939-XVII concernente la costituzione della Commissione giudicatrice del concorso interno al posto di coadiutore chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Catania;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del prof. Bartolo Vanzetti, perchè trasferito all'Università di Pavia;

Decreta:

Il prof. Oliverio Aleardo, docente di chimica organica nella Regia università di Catania, è nominato componente della Commissione giudicatrice suddetta in sostituzione del prof. Bartolo Vanzetti.

S. E. il prefetto di Catania è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà anche pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 luglio 1939-XVII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(3433)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.